



Regione Lombardia

DECRETO N. 17237

Del 14/11/2024

Identificativo Atto n. 6192

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023 - 2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA. INTERVENTO SRD02 "INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER AMBIENTE, CLIMA E BENESSERE ANIMALE - AZIONI A, B, D". APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETITIVITÀ, INVESTIMENTI PER AMBIENTE E CLIMA, AGROENERGIA, SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA – MONZA E CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

VISTI i Regolamenti (UE):

- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii.;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii.;
- 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC e ss.mm.ii.;
- 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023 e ss.mm.ii.;
- 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità e ss.mm.ii.;
- 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune e ss.mm.ii.;
- 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione e ss.mm.ii.;



Regione Lombardia

VISTI:

- il Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023. Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024. "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027";

VISTI:

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2024) 6849 final del 30 settembre 2024, e in particolare l'intervento SRD02 "Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale";
- la D.G.R. n. 7370 del 21 novembre 2022 di approvazione del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) e dei relativi allegati, così come da ultimo modificata con D.G.R. n. 3134 del 30 settembre 2024 e in particolare l'intervento SRD02 "Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale";
- l'approvazione da parte del Comitato di Monitoraggio Regionale, istituito con decreto n. 2574 del 23 febbraio 2023, riunitosi in plenaria in data 11/09/2024, dei criteri di selezione dell'Intervento SRD02 "Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale – Azioni A, B, D" attraverso procedura scritta attivata in data 11 settembre 2024 e chiusa in data 26 settembre 2024;

VISTI:

- la comunicazione del 03/10/2024 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, di cui all'Allegato G della Deliberazione della Giunta regionale n. X/6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i. agli atti;



Regione Lombardia

- il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), dell'Autorità Ambientale e dell'Autorità di Gestione Regionale relativo alle disposizioni attuative di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto, comunicati via mail rispettivamente in data 28/10/2024, 28/10/2024 e 11/11/2024, agli atti;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e ss.mm.ii.;

RITENUTO di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'intervento SRD02 "Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale – Azioni A, B, D", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 61.000.000,00 la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

VISTA la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

VISTO il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste n. 16933 dell'8 novembre 2024 con oggetto "Piano Strategico della PAC Italia 2023-2027 - Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Individuazione dei Responsabili degli Interventi – Aggiornamento", con il quale è stato aggiornato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi, tra cui compare l'intervento SRD02 "Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale – Azioni A, B, D";

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Unità Organizzativa Competitività, Investimenti per Ambiente e Clima, Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Monza e Città Metropolitana di Milano, attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;



Regione Lombardia

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'intervento SRD02 "Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale – Azioni A, B, D", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva disponibile per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 61.000.000,00 la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);
3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it;
5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il/La Dirigente – I/Le Dirigenti
LUCA ZUCHELLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Finanziato
dall'Unione europea



PSR **LOMBARDIA**
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



**Regione
Lombardia**

**PSP - PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
REG. (UE) 2021/2115**

**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO
NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA**

**Intervento SRD02 – Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima
e benessere animale**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Anno 2024**

SOMMARIO

	PARTE I "DOMANDA DI AIUTO"	5
1	FINALITÀ E OBIETTIVI.....	5
2	TERRITORIO DI APPLICAZIONE	6
3	SOGGETTI BENEFICIARI.....	6
4	CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	6
5	ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE.....	7
6	COSA VIENE FINANZIATO	8
	6.1 Interventi ammissibili	8
	6.2 Spese per progettazione e direzione lavori.....	10
	6.3 Spese di informazione e pubblicità.....	11
	6.4 Spese per la costituzione di polizze fideiussorie.....	11
	6.5 Data di inizio degli interventi.....	12
7	COSA NON VIENE FINANZIATO	13
	7.1 Interventi e spese non ammissibili	13
8	DOTAZIONE FINANZIARIA	16
9	CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	17
	9.1 Tipologia di aiuto	17
	9.2 Ammontare del contributo.....	17
	9.3 Soglia minima di spesa e massimali di spesa	18
10	DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI	18
11	CRITERI DI VALUTAZIONE.....	19
12	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	26
13	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	27
	13.1 Quando presentare la domanda	27
	13.2 A chi presentare la domanda.....	27
	13.3 Come presentare la domanda.....	27
	13.4 Specifiche per la compilazione della domanda	28
	13.5 Documentazione da allegare alla domanda	28
	13.6 Sostituzione della domanda.....	33
	13.7 Ricevibilità della domanda	33
14	ISTRUTTORIA	34
	14.1 Chiusura delle istruttorie.....	36
15	APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	36
	15.1 Periodo di validità delle graduatorie.....	36

16	PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI.....	37
	16.1 SCHEDA INFORMATIVA	38
17	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	39
	17.1 Conclusione dei lavori.....	39
18	PROROGHE.....	39
	18.1 Presentazione della domanda di proroga.....	39
19	VARIANTI.....	40
	19.1 Definizione di variante	40
	19.2 Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante	40
	19.3 Presentazione della domanda di variante.....	41
	19.4 Istruttoria della domanda di variante.....	41
20	CAMBIO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE O BENEFICIARIO.....	42
	20.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario.....	42
	20.2 Come richiedere il cambio del soggetto richiedente o beneficiario	42
	20.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo.....	43
	PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO".....	44
21	MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	44
	21.1 Erogazione dell'anticipo.....	45
	21.2 Erogazione del saldo	45
22	CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI	48
23	CONTROLLI IN LOCO	48
24	FIDEIUSSIONI.....	49
25	CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	49
26	CONTROLLI "EX POST"	50
27	DECADENZA DAL CONTRIBUTO	50
	27.1 Procedimento di decadenza.....	50
28	IMPEGNI.....	51
	PARTE III "DISPOSIZIONI COMUNI"	53
29	CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.....	53
	29.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto	53
	29.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento.....	54
30	DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA	54
	30.1 Richiesta di rettifica della domanda di aiuto	54
	30.2 Richiesta di rettifica della domanda di pagamento	55
31	RINUNCIA.....	55

32	MONITORAGGIO DEI RISULTATI.....	55
32.1	Indicatori.....	55
32.2	Customer Satisfaction.....	56
33	RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI.....	56
33.1	Rimedi amministrativi.....	56
33.2	Rimedi giurisdizionali.....	56
34	SANZIONI.....	57
35	TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	57
36	RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA.....	57
	ALLEGATO 1 – AZIONE A E AZIONE B: NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE	58
	ALLEGATO 2 – AZIONE A: CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO/DIGESTATO NON PALABILE E STORAGE BAG	74
	ALLEGATO 3 – AZIONE D: BENESSERE ANIMALE.....	76
	ALLEGATO 4 – AZIONE D: BIOSICUREZZA.....	80
	ALLEGATO 5 – PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA	81
	ALLEGATO 6 – AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO	83
	ALLEGATO 7 – QUADRO DI RAFFRONTA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VARIANTE	84
	ALLEGATO 8 – MODALITÀ DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI CONTRIBUTI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI	85
	ALLEGATO 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	92

Nota: tutti gli atti citati nel testo sono di facile reperibilità in internet, con i motori di ricerca ordinari

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”

1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento “SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale” è finalizzato a potenziare le performance climatico-ambientali delle aziende agricole e il miglioramento del benessere animale negli allevamenti. A tale scopo, fornisce sostegno a investimenti, anche innovativi e mirati alla digitalizzazione dei processi, da realizzare nell'ambito del ciclo produttivo aziendale e che, pur potendo comportare un aumento del valore o della redditività aziendale, possiedano una chiara e diretta caratterizzazione e connessione con gli obiettivi specifici della PAC¹ in materia di ambiente, clima e benessere animale e che vadano oltre il mero adeguamento ai corrispondenti standard in uso e/o alle norme esistenti.

In tale contesto l'intervento è suddiviso in quattro distinte azioni:

- A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- B) Investimenti per la tutela delle risorse naturali;
- C) Investimenti irrigui;
- D) Investimenti per il benessere animale.

Nell'ambito dell'**azione A** sono previsti investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi agricoli che riducano l'emissione di gas climalteranti (metano e protossido di azoto) e di altri agenti inquinanti dell'aria (ammoniaca) e/o aumentino la capacità di sequestro di carbonio nel suolo. Tra questi, sono inclusi investimenti per la realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e di strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento (c.d. storage bag) che vanno oltre il rispetto degli obblighi della “Direttiva nitrati” e si distinguono per un'elevata efficacia nella riduzione delle emissioni di ammoniaca.

L'**azione B** prevede investimenti mirati alla tutela qualitativa delle acque, alla gestione sostenibile e razionale dei prodotti fitosanitari nonché investimenti per la tutela del suolo in termini di fertilità, struttura e qualità del suolo stesso, anche al fine di ridurre i rischi di degrado, inclusi l'erosione ed il compattamento. Tra questi sono inclusi investimenti per l'acquisto di attrezzature che impediscono l'inquinamento puntale da prodotti fitosanitari in agricoltura, quali ad esempio i biobed.

L'**azione C** prevede un sostegno per investimenti mirati ad un uso efficiente e sostenibile delle risorse irrigue.
Non è oggetto di finanziamento nel presente bando.

In relazione all'**azione D** gli investimenti aziendali sono mirati a favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico, anche attraverso l'introduzione di sistemi di gestione innovativi e di precisione, che incrementino il benessere degli animali e la biosicurezza, anche con riferimento all'antimicrobica resistenza. In tale contesto, inoltre, sono previsti investimenti per adeguare la fornitura di acqua e mangimi secondo le esigenze naturali dell'allevamento, per la cura degli animali ed il miglioramento delle condizioni abitative (come l'aumento delle disponibilità di spazio, le superfici dei pavimenti, i materiali di arricchimento, la luce naturale), e per offrire accesso all'esterno agli animali. Tenuto conto delle finalità generali

¹ Art. 6 del Reg. (UE) 2021/2115

dell'intervento, rientrano nel campo di applicazione della presente azione esclusivamente investimenti con finalità produttiva agricola-zootecnica, escludendo altre finalità (es. pratica sportiva, affezione).

2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'intervento si attua su tutto il territorio regionale.

3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:

- a) Imprenditore agricolo individuale;
- b) Società agricola² di persone, di capitali o cooperativa.

4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Alla data di presentazione della domanda di finanziamento, i soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3 devono continuamente:

- 1) essere in possesso dell'attestato della qualifica di IAP³, anche sotto condizione, rilasciato dall'Ente competente;
- 2) condurre un'azienda agricola che rispetti la Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE), relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e le deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia n. XI/2893 del 02 marzo 2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30 marzo 2020 e s.m.i..

Il rispetto della sopracitata Direttiva non si applica nel caso di giovani agricoltori, ammessi all'Intervento SRE01 - "Insediamento giovani agricoltori"⁴ del PSP 2023-2027, o all'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" del PSR 2014-2022 con il III e IV periodo del 4° bando, purché gli interventi di adeguamento alle suddette norme siano terminati entro la data di presentazione della domanda di saldo.

Il possesso della condizione viene verificato mediante consultazione della comunicazione nitrati valida al momento della presentazione della domanda di contributo, ovvero sulla base delle verifiche ispettive condotte e degli eventuali accertamenti sanzionatori verificati.

Gli interventi richiesti che hanno influenza sul volume degli effluenti di allevamento prodotti dalla ditta richiedente non sono ammissibili a finanziamento in assenza di comunicazione nitrati al momento della presentazione della domanda, se dovuta.

² Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i.

³ Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. XI/4416 del 17 marzo 2021, pubblica sul BURL s.o. 11 del 19 marzo 2021

⁴ Sono considerati giovani agricoltori anche i soggetti che hanno beneficiato del premio relativo all'Intervento SRE01 in altre Regioni, purché conduttori di aziende che rientrano nei parametri di Produzione standard dell'Intervento SRE01 della Regione Lombardia.

5 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE

Ai fini dell'accesso al finanziamento il territorio regionale è distinto in:

- a) **aree svantaggiate di montagna**, che comprendono il territorio dei Comuni dell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Regione Lombardia⁵;
- b) **altre aree o aree non svantaggiate**, che comprendono il restante territorio regionale.

Le domande presentate sono attribuite alle aree svantaggiate di montagna se le tipologie del richiedente soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:

Tipologia di richiedente	Criteri per l'attribuzione della domanda alle aree svantaggiate di montagna	
Imprenditori individuali, società agricole di persone, società agricole di capitali e società cooperative agricole di conduzione dei terreni	La superficie agricola utilizzata (SAU) ubicata in Lombardia dell'azienda condotta dall'impresa o dalla società ricade per oltre il 50% nei territori dei Comuni dell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Regione Lombardia	L'intervento è realizzato nella sua interezza nel territorio dei Comuni dell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Regione Lombardia
Società cooperative diverse da quelle di conduzione dei terreni	Oltre il 50% della SAU ubicata in Lombardia condotta dalle aziende associate ricade nei territori dei Comuni dell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Regione Lombardia	L'intervento è realizzato nella sua interezza nel territorio dei Comuni dell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Regione Lombardia

Per ciascuna delle tipologie di richiedente, qualora i rispettivi due criteri sopra citati non siano contemporaneamente soddisfatti, la domanda è attribuita alle **altre aree o aree non svantaggiate**.

Di seguito le imprese e le società che presentano domande attribuite alle **"aree svantaggiate di montagna"** sono individuate come **Aziende di montagna**, mentre le imprese e le società che presentano domande attribuite ad **"altre aree o aree non svantaggiate"** sono individuate come **Aziende non di montagna**.

⁵ pubblicato sul portale di Regione Lombardia al seguente link: <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc1420/psr-2014-2022/avvisi-informativi-1/psn-pac-20232027>

6 COSA VIENE FINANZIATO

Sono ammissibili a finanziamento le:

- a) spese relative agli interventi previsti al paragrafo 6.1;
- b) spese generali per la progettazione e la direzione dei lavori, l'informazione, la pubblicità e la costituzione di polizze fideiussorie previste ai paragrafi 6.2, 6.3 e 6.4.

L'IVA non è riconosciuta tra le spese ammissibili.

6.1 Interventi ammissibili

Sono ammissibili, solamente se relative ai prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea, con l'esclusione delle attività di selvicoltura e acquacoltura, le seguenti tipologie d'intervento per ciascuna azione:

Azione A – Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici:

- A1. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento con annessa copertura⁶ in vetroresina o in teli/membrane, come da specifiche presenti nell'Allegato 2, solo se finalizzati al miglioramento delle strutture esistenti e/o al miglioramento della gestione dei reflui e/o per commisurare il volume di stoccaggio degli effluenti agli investimenti richiesti in domanda. Sono ammissibili a finanziamento le coperture delle platee di stoccaggio;
- A2. realizzazione di copertura impermeabile delle strutture di stoccaggio esistenti⁶ in vetroresina o teli/membrane e storage bag (strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento), come da specifiche presenti nell'Allegato 2;
- A3. acquisto di impianti e dotazioni fisse, ossia installati in modo permanente, per movimentazione, trattamento e valorizzazione degli effluenti di allevamento, a condizione che vi sia il rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:
 - almeno il 51% dell'effluente, anche a seguito di eventuale trattamento, sia distribuito su terreni disponibili a qualsiasi titolo per l'utilizzazione agronomica da parte dell'impresa o società richiedente l'aiuto, compresi i terreni oggetto di convenzione di utilizzazione agronomica;
 - gli effluenti di allevamento trattati siano per almeno il 51% di provenienza dell'impresa o della società richiedente. Sono compresi anche gli effluenti di allevamento originati da contratti di conferimento, riportati nella "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento" (Comunicazione nitrati) di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/2893 del 02/03/2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30/03/2020 e s.m.i.; per le cooperative, gli effluenti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale.

Tra gli interventi ammissibili sono compresi quelli indicati al paragrafo 7.1 del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE, approvato con le citate Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/2893 del 02/03/2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30/03/2020 e s.m.i.,

⁶ Sono ammissibili solo strutture adibite a stoccaggio e maturazione degli effluenti, non sono comprese a esempio pre-vasche o pozzetti di rilancio.

ad eccezione degli impianti di "nitrificazione e denitrificazione", di "fitodepurazione" e delle nuove tecnologie non ancora validate dalla Regione Lombardia al momento della presentazione della domanda di contributo;

- A4. acquisto di nuove macchine e attrezzature, limitatamente a quanto riportato nell'Allegato 1, parte 1 delle presenti disposizioni attuative;
- A5. acquisto di scrubber, biofiltri e/o apparecchiature analoghe, che riducono l'emissione ammoniacale dalle strutture di allevamento.

Azione B – Investimenti per la tutela delle risorse naturali:

- B1. acquisto di nuove macchine e attrezzature, limitatamente a quanto riportato nell'Allegato 1, parte 2 delle presenti disposizioni attuative;
- B2. acquisto di strumenti per la riduzione degli inquinamenti puntiformi da prodotti fitosanitari (biobed): dispositivi nei quali sono raccolte le acque contaminate da prodotti fitosanitari (residui di soluzione di prodotti fitosanitari rimasti nell'attrezzatura e delle acque di lavaggio di queste ultime) che subiscono un procedimento di evaporazione forzata o naturale favorita dal sole e dal vento, o che possono essere biodegradate all'interno di un substrato costituito da terreno e materiale organico.

Azione D – Investimenti per il benessere animale:

- D1. ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo⁷ di fabbricati rurali⁸ adibiti all'allevamento che prevedano e consentano un diretto miglioramento del benessere animale, anche in termini di densità di allevamento (numero di capi/superficie utile di allevamento). Il numero dei capi presenti nella struttura oggetto di finanziamento al momento della presentazione della domanda di aiuto e indicato nel Piano aziendale non deve essere superato sino al termine della durata degli impegni⁹. Viene consentito sia un incremento fino a un massimo del 20% della superficie del fabbricato rurale ammesso a finanziamento sia un aumento di volumetria nei limiti dei Piani di Governo del Territorio (PGT).

Ai fini delle presenti disposizioni attuative la realizzazione di aree di stabulazione esterne (coperte/scoperte) non deve determinare un aumento del numero dei capi. Tali opere non incidono sull'incremento di superficie sopra indicato (Allegato 3).

Gli interventi comprendono anche la rimozione e la sostituzione dell'amianto, ma è escluso lo smaltimento di quest'ultimo. La rimozione e la sostituzione dell'amianto sono ammissibili solo se effettuate nell'ambito di interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali e solo con un indice di degrado (ID) inferiore o uguale a 44¹⁰.

⁷ Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

⁸ Si intendono i fabbricati che hanno una classificazione catastale D10 oppure C2, C6 con annotazione a margine di ruralità (da indicare nel piano aziendale).

⁹ Per le aziende in AIA è necessario fare riferimento alla potenzialità indicata nell'allegato tecnico autorizzato dall'Autorità competente.

¹⁰ La rimozione dell'amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati entro il termine previsto per la conclusione degli interventi finanziati. In caso di intervento che prevede anche la rimozione e sostituzione dell'amianto, alla domanda di contributo deve essere allegata la documentazione

Sono compresi i locali a servizio delle attività produttive pertinenti all'intervento proposto, solo se ricompresi in un intervento di ristrutturazione più ampio, con un costo massimo dell'investimento ammesso pari a 25.000,00 euro, documentato da apposito computo metrico e/o evidenziato da preventivi.

Si precisa che ai fini dell'ammissibilità verrà preso in considerazione il progetto complessivo proposto che dovrà essere completato dal richiedente e rendicontato a saldo;

- D2. acquisto di impianti e dotazioni fisse, ossia installate in modo permanente, per l'attività di allevamento che prevedano e consentano un diretto miglioramento del benessere animale (Allegato 3);
- D3. acquisto di apparecchiature e/o strumentazioni informatiche relative agli investimenti di cui ai punti precedenti;
- D4. acquisto e posa in opera di recinzioni fisse "a prova di bestiame" (Allegato 4);
- D5. realizzazione della zona filtro, dotata di dogana danese a due o tre zone per una netta separazione tra zona sporca e zona pulita (Allegato 4);
- D6. acquisto e installazione di semiarco automatizzato di disinfezione dei mezzi e messa in opera di sottostante piazzola di disinfezione (Allegato 4);
- D7. realizzazione di piazzola di carico/scarico di materiali e/o animali, dotata di un fondo cementato, lavabile e disinfettabile, con griglia in metallo per far confluire le acque di lavaggio nelle vasche di stoccaggio dei reflui e di dimensioni idonee allo scopo;
- D8. realizzazione di sistemi di stoccaggio sicuro delle carcasse adeguatamente dimensionati (Allegato 4).

6.2 Spese per progettazione e direzione lavori

Le spese per progettazione e direzione lavori comprendono:

- a) progettazione e consulenza tecnico-finanziaria degli interventi proposti;
- b) direzione dei lavori e gestione del cantiere comprensiva della progettazione e coordinamento del piano della sicurezza;

Non sono comprese le spese per progettazione e direzione lavori per l'acquisto di impianti mobili e semimobili, macchine e attrezzature;

Le spese per progettazione e direzione lavori vanno calcolate separatamente per le 3 azioni, A, B, D e:

- 1) devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento;
- 2) possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché inerenti alla predisposizione del progetto e comunque devono essere sostenute a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL delle presenti disposizioni attuative;

- 3) sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa dopo l'applicazione del massimale (di seguito "spesa ammessa d.a.m."), relativa agli interventi proposti, al netto dell'IVA, riportato nelle seguenti tabelle:

Opere:

Importo spesa ammessa d.a.m. in istruttoria tecnico amministrativa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 100.000,00	8,50
Da 100.000,01 a 250.000,00	6,50
Da 250.000,01 a 500.000,00	4,50
Oltre 500.000,00	3,50

Impianti:

Importo spesa ammessa d.a.m. in istruttoria tecnico amministrativa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 100.000,00	3,50
Da 100.000,01 a 500.000,00	2,50
Oltre 500.000,00	1,50

La percentuale massima delle spese per progettazione e direzione lavori è calcolata con riferimento all'importo complessivo di spesa ammessa d.a.m. per ciascuna tipologia di intervento (opere o impianti), ma non a scaglioni di spesa.

- 4) devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento dopo l'applicazione del massimale, ad esclusione delle spese:
- di informazione e pubblicità;
 - di acquisto di dotazioni, macchine e attrezzature;
 - per la costituzione di polizze fideiussorie.

6.3 Spese di informazione e pubblicità

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi del Reg. UE 2022/129, sono ammissibili fino ad un **importo massimo di € 300,00** e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

Le linee guida da seguire per la realizzazione del materiale informativo sono riportate nel decreto dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente link: <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3>.

6.4 Spese per la costituzione di polizze fideiussorie

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un **importo massimo pari allo 0,7%** dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'applicazione del massimale e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

6.5 Data di inizio degli interventi

Gli interventi devono essere:

- **cantierabili alla data di presentazione/protocollazione della domanda di aiuto;**
- **iniziati e sostenuti dopo la data di presentazione della domanda di aiuto.**

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di aiuto. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

- 1) **per la realizzazione di opere edilizie soggette a rilascio di permesso di costruire (PdC)**, la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:
 - dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1¹¹, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo <https://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/>. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14/09/2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto - all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS), alla Direzione Territoriale del Lavoro e al Comune territorialmente competente;
 - dal direttore dei lavori al Comune.
- 2) **per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al permesso di costruire (SCIA alternativa al permesso di costruire articolo 23 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160):** 30 giorni dalla presentazione della SCIA stessa.
- 3) **per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160):** la data di presentazione della SCIA stessa all'Amministrazione competente.
Ai fini del presente bando, **si precisa che sarà considerata come data di inizio lavori esclusivamente quella di presentazione della SCIA all'Amministrazione competente e non quella indicata sul "Modulo unico titolare"**, punto b), approvato con d.d.s. 12 maggio 2021, n. 6326.
- 4) **per la realizzazione degli interventi che non necessitano di titolo abilitativo e per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni**, la data della prima fatturazione o, se antecedente, quella del documento di trasporto presso il richiedente.

Per la **SCIA condizionata** tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi **alla presentazione della SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire**, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto a finanziamento, **devono essere acquisiti dal richiedente prima della presentazione della domanda di contributo**, pena la non ammissibilità dell'intervento stesso.

¹¹ L'obbligo sussiste nei seguenti casi:

- nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici;
- nei cantieri che ricadono nella fattispecie sopra descritta, in un momento successivo all'inizio dei lavori;
- nei cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro sia pari o superiore a 200 uomini-giorno.

Nel caso in cui la SCIA sia presentata quale variante a permesso di costruire, ai sensi di quanto previsto dal d.p.r. n. 380/2001, articolo 22, commi 2 e 2-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016, articolo 3, comma 1, lettera f), la data di inizio interventi cui far riferimento è **la data di inizio lavori** relativa al permesso di costruire cui la SCIA in variante si riferisce.

Per non incorrere nella non finanziabilità di un intervento o dell'intera domanda, va posta particolare attenzione tra quanto indicato al presente paragrafo e al paragrafo 13.5, relativo alla documentazione da allegare alla domanda iniziale. Pertanto, si riportano nella tabella sottostante a titolo esemplificativo e non esaustivo le correlazioni temporali per ciascun titolo abilitativo tra data inizio lavori e data di presentazione della domanda:

	Data inizio lavori	Data presentazione domanda di aiuto	Documento allegato alla domanda di aiuto
Permesso di Costruire	Data di comunicazione all'ente territoriale competente / GE.CA, successiva alla presentazione della domanda di aiuto	Antecedente alla comunicazione all'ente territoriale competente / GE.CA	Permesso di Costruire
SCIA alternativa al permesso di costruire	30 giorni dopo la presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire all'ente territoriale competente	Entro 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire all'ente territoriale competente	SCIA alternativa al permesso di costruire
SCIA	Data di presentazione della SCIA all'ente territoriale competente, che deve avvenire entro 30 gg dalla presentazione della domanda iniziale	Antecedente alla presentazione della SCIA	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da compilare in Sis.Co.)

7 COSA NON VIENE FINANZIATO

7.1 Interventi e spese non ammissibili

Non sono ammissibili gli interventi iniziati prima della presentazione (protocollazione) della domanda di aiuto. Sono esclusi dal finanziamento tutti gli interventi non previsti nell'elenco del paragrafo 6.1.

Si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo un elenco di interventi non ammissibili o che per loro natura potrebbero ingenerare dubbi o fraintendimenti in relazione all'ammissibilità:

- A) nuova costruzione di fabbricati e manufatti rurali destinati all'allevamento;
- B) ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di:

- fabbricati e manufatti rurali destinati all'allevamento che non prevedano e consentano un miglioramento delle condizioni del benessere animale, anche in termini di densità di allevamento (numero di capi/superficie utile di allevamento);
- fabbricati e manufatti rurali destinati all'allevamento che al momento della pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul BURL risultino non utilizzati;
- fabbricati e manufatti rurali non destinati all'allevamento, quali ad esempio: deposito mezzi e prodotti agricoli, fienili e trincee, serre e tunnel, cantine e locali adibiti alla lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta di prodotti agricoli aziendali, ecc.;
- abitazione, mensa aziendale, attività agrituristiche, sale di degustazione di alimenti e/o di bevande, sale riunioni/conferenza, scuderie, centri di allenamento per cavalli da corsa, maneggi coperti per centri di equitazione;

C) tutti gli interventi obbligatori previsti dalle norme sul benessere animale;

D) interventi non determinabili separatamente relativi a fabbricati utilizzati per l'attività agricola in combinazione con altre attività non agricole.

L'ammissibilità degli interventi proposti è valutata in base alle condizioni riportate nella seguente tabella:

Tipo di sviluppo dell'edificio	Spese non ammissibili	Spese ammissibili
Verticale su più piani. I piani dell'edificio sono utilizzati per attività diverse. Ad esempio, un edificio su due piani, con piano terra utilizzato per attività agricola e primo piano utilizzato per attività non agricola (abitazione, sala riunione, ecc.)	Scavi per fondazioni, fondazioni, tetto, solaio, caldaie e altri impianti generici di utilizzo comune per i due piani	Pavimenti, pareti, serramenti, caldaie e impianti di utilizzo esclusivo per i locali agricoli
Orizzontale su unico piano. Edificio su unico piano composto da locali utilizzati per attività agricola e da locali non utilizzati per attività agricola	Scavi per fondazione, fondazioni, caldaie e altri impianti generici di utilizzo comune e per i locali non agricoli. Per quanto riguarda il tetto, tutta la parte riguardante i locali non utilizzati per attività agricola (definita come proiezione sui locali non utilizzati per attività agricola)	Pavimenti, pareti, serramenti, caldaie e impianti di utilizzo esclusivo per i locali agricoli. Tetto: solo la proiezione sulla parte dei locali destinata all'attività agricola

- E) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue s.m.i.;
- F) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti che prevedono la realizzazione di elementi accessori o adozione di particolari di pregio non riconducibili alla destinazione d'uso agricola, conformemente alle finalità stabilite nelle presenti disposizioni attuative, come ad esempio: elementi costruttivi, impianti e finiture riconducibili ad un uso abitativo, agriturismo, mense aziendali o sale riunioni/conferenza, arredi e attrezzature destinati alla degustazione di alimenti e/o di bevande;
- G) interventi di sola rimozione e sostituzione dell'amianto.

La rimozione e la sostituzione dell'amianto sono ammissibili solo se effettuate nell'ambito di interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali. Non sono ammissibili i costi di smaltimento.

La rimozione dell'amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati;
- H) interventi di demolizione totale di edifici rurali e/o di manufatti aziendali;
- I) oneri per la sicurezza del cantiere;
- J) oneri per l'accesso alla discarica;
- K) spese di trasporto delle terre e rocce da scavo; viene ammesso un importo non superiore al 5% del valore dell'intervento che l'ha determinato;
- L) spese ad ore per operai;
- M) movimentazione, sistemazione, livellamento di terreni, compresi i drenaggi, le strade poderali e le aree di pertinenza degli edifici, ad eccezione di quanto indicato al paragrafo 6.1, lettera D7;
- N) realizzazione di coperture di stoccaggio di effluenti di allevamento con materiali disaggregati quali sfere plastiche, argilla espansa, paglia, cortecce, ecc.;
- O) realizzazione di impianti non strettamente connessi all'attività agricola quali impianti di sorveglianza, d'allarme, recinzioni di confine del perimetro aziendale e cancelli di accesso all'azienda agricola ad eccezione di quanto indicato al paragrafo 6.1, lettera D4;
- P) acquisto di animali, terreni e/o di edifici rurali e manufatti;
- Q) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti finalizzati all'adeguamento a normative comunitarie, nazionali o regionali, compresa la costruzione di nuove strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento finalizzata all'adeguamento alla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e alle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/2893 del 02/03/2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30/03/2020 e s.m.i., tranne quanto indicato al paragrafo 4 per i giovani agricoltori beneficiari dell'Intervento SRE01 o dell'Operazione 6.1.01;
- R) impianti di trattamento effluenti di allevamento con tecnologia assimilabile a "nitro-denitro";
- S) interventi finanziabili nell'ambito dei programmi di sostegno di una Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli (OCM):

- a. interventi realizzabili tramite i Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori (OP) nell'ambito dell'OCM Apicoltura, di cui al Regolamento (UE) n. 2117/2021.
Non sono ammissibili l'acquisto di attrezzature e arnie per il nomadismo e l'acquisto di arnie speciali con fondo a rete;
 - b. investimenti attuati dai soci di OP del comparto Ortofrutta, cui corrisponde una spesa ammessa uguale o inferiore a € 200.000,00 per le aziende in montagna ed una spesa ammessa uguale o inferiore a € 300.000,00 per le aziende non in montagna. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSP e OCM);
 - c. investimenti finalizzati ad attività connesse ai prodotti vitivinicoli del Regolamento (UE) n. 2117/2021 (vino e mosto), cui corrisponde una spesa ammessa uguale o inferiore a € 200.000,00. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSP e OCM);
 - d. investimenti realizzati direttamente dalle OP finanziabili nell'ambito dell'OCM Olio di oliva, di cui al Regolamento (UE) n. 2117/2021;
- T) acquisto di macchine ed attrezzature non indicate nell'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative;
- U) acquisto di impianti, macchine ed attrezzature, apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al paragrafo 6.1 delle presenti disposizioni attuative;
- V) realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
- W) realizzazione e/o acquisto di dotazioni tramite locazione finanziaria, ossia acquisizione in leasing;
- X) ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico, per i quali sono richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
- Y) IVA e altre imposte e tasse.

8 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a € 61.000.000,00, di cui:

- 40,70% a carico del FEASR;
- 41,51% a carico delle risorse nazionali;
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

La dotazione finanziaria è ripartita nelle seguenti tre graduatorie:

- a) € 21.000.000,00 per le domande presentate dal "**comparto suinicolo – Aziende non di montagna e di montagna**" cioè quelle aziende nelle quali gli interventi cui è connessa la maggior spesa ammessa sono riferibili all'attività di allevamento dei suini accertata nel corso dell'istruttoria iniziale;
- b) € 27.000.000,00 per le domande presentate da "**altri comparti - Aziende non di montagna**";
- c) € 13.000.000,00 per le domande presentate da "**altri comparti - Aziende di montagna**".

Le eventuali economie registrate per il finanziamento delle domande connesse a una delle tre graduatorie possono essere messe a disposizione per il finanziamento delle domande delle altre con la medesima proporzione.

Qualora il contributo totale delle domande ammesse a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile di Intervento, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione Regionale (AdGR), utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili entro il termine delle istruttorie di cui al successivo paragrafo 14.1.

In ogni caso, per tutte le graduatorie è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

9 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

9.1 Tipologia di aiuto

L'aiuto è concesso secondo la tipologia di **contributo in conto capitale**.

9.2 Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente:

Tipo di azienda o di società richiedente	Ubicazione dell'impresa o della società richiedente	
	Aree non svantaggiate	Aree svantaggiate di montagna ¹²
Condotta da agricoltore che non è stato ammesso al sostegno di cui all'Intervento SRE01 - "Insediamento giovani agricoltori" ⁴ del PSP 2023-2027, o all'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" del PSR 2014-2022 con il III e IV periodo del 4° bando	60%	70%
Condotta da giovane agricoltore che è stato ammesso al sostegno di cui all'Intervento SRE01 - "Insediamento giovani agricoltori" ⁴ del PSP 2023-2027 oppure dell'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" del PSR 2014-2022 con il III e IV periodo del 4° bando	70%	80%

Il requisito di **giovane agricoltore** deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda inerente al presente Intervento, ossia a tale data il richiedente il contributo deve risultare ammesso al sostegno all'Intervento SRE01/Operazione 6.1.01 indicato in tabella.

¹² L'elenco dei Comuni ricadenti in aree svantaggiate di montagna è riportato nell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Regione Lombardia

9.3 Soglia minima di spesa e massimali di spesa

Le soglie in termini di **spesa minima ammissibile**, per domanda di contributo, sono pari a:

Azione A: € 7.000;

Azione B: **nessuna soglia**;

Azione D: € 25.000 per le Aziende di montagna e € 50.000 per le Aziende non di montagna.

Le soglie in termini di **spesa massima ammissibile**, per domanda di contributo, sono pari a:

Azione A: € 1.000.000,00

Azione B: € 200.000,00

Azione D: € 3.000.000,00

Per ogni beneficiario, il massimale di spesa ammissibile a contributo in applicazione al presente Intervento è pari a € 4.200.000,00 per domanda.

È ammessa la possibilità di presentare progetti per importi di investimento superiori al limite massimo indicato; in tal caso, ai fini della valutazione e dell'ammissibilità all'agevolazione, viene preso in considerazione il progetto complessivo che dovrà essere realizzato completamente dal richiedente, mentre si provvederà d'ufficio all'abbattimento dell'importo ammissibile all'agevolazione.

10 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui al presente Intervento non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi, di seguito definiti "altre fonti di aiuto", ivi compresi quelli derivanti, ad esempio, da agevolazioni fiscali inerenti alla ristrutturazione degli immobili, agevolazioni fiscali inerenti al risparmio energetico e Piano Transizione 5.0.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di "altre fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento al presente Intervento, scegliere una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre.

Tale scelta deve essere comunicata tramite PEC al Responsabile di Intervento, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo paragrafo 16, in caso di ammissione a finanziamento.

Con riferimento alla cumulabilità col credito d'imposta (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art.1 commi dal 185 al 197 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 commi da 1051 a 1058), fatte salve eventuali pronunce o note più aggiornate, si applica la metodica di calcolo indicata dalla nota dell'Organismo Pagatore Regionale del 09/06/2021 prot. n. X1.2021.0271003, prendendo come riferimento l'intensità di sostegno prevista dal regolamento (UE) n. 2021/2115 art. 73.

In merito alla cumulabilità con le garanzie pubbliche, previste ad esempio dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) e dal Mediocredito Centrale (MCC), il contributo di cui al presente intervento è cumulabile purché non risulti superata l'intensità di sostegno prevista dal regolamento (UE) n. 2021/2115 art. 73.

Qualora il richiedente presenti domanda di contributo per gli stessi interventi a valere sulle garanzie pubbliche, in caso di ammissione a finanziamento al presente Intervento deve comunicare tramite PEC al Responsabile di Intervento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo paragrafo 16, il valore

dell'elemento di aiuto corrispondente (costo della garanzia), per consentire la verifica del non superamento dell'intensità prevista dal regolamento citato.

11 CRITERI DI VALUTAZIONE

La tipologia di procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria.

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in tre graduatorie decrescenti,

- **comparto suinicolo - Aziende non di montagna e di montagna;**
- **altri comparti - Aziende non di montagna;**
- **altri comparti - Aziende di montagna;**

redatte sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri e le modalità indicate nel presente paragrafo.

Per tutte le tipologie di aziende, l'attribuzione del punteggio avviene in base ai principi di selezione riepilogati in Tabella 1, valutando i criteri dettagliati nelle successive Tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

A parità di punteggio è data precedenza all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane, nel caso di società semplici si fa riferimento all'età del socio più giovane.

I punteggi relativi alle "Caratteristiche dell'investimento" di cui alla Tabella 2, al "Livello di vantaggio climatico e/o ambientale offerto dalle operazioni di investimento" di cui alla Tabella 3 e alla "Dimensione economica dell'intervento" di cui alla Tabella 4 possono essere assegnati esclusivamente per investimenti richiesti a finanziamento in domanda e ammessi a finanziamento in fase istruttoria.

Nell'ambito del principio di selezione "Dimensione economica dell'intervento", il punteggio è attribuito in relazione al rapporto tra il costo dell'investimento ammissibile a finanziamento e la Produzione Standard 2023-2027 aziendale (di seguito "Produzione Standard"), calcolata automaticamente dal portale Sis.Co. sulla base dei dati aziendali presenti a fascicolo alla data di avvio della fase istruttoria mediante l'apertura in Sis.Co. dell'apposito modulo istruttorio da parte del funzionario incaricato.

Per le società cooperative miste, ovvero che svolgono direttamente l'attività di produzione agricola (conduzione di terreni e/o di animali) e l'attività di trasformazione, la Produzione Standard da considerare è:

- a) per gli interventi su strutture/impianti gestiti da tutti i soci, la somma della Produzione Standard delle aziende agricole associate;
- b) per gli interventi su strutture/impianti gestiti direttamente dalla cooperativa, la Produzione Standard indicata nel fascicolo aziendale della cooperativa.

Per le società cooperative di trasformazione la Produzione Standard da considerare è la somma delle Produzioni Standard delle aziende agricole associate.

Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere un punteggio minimo pari a **30 punti**, ottenuti dalla sommatoria dei punteggi assegnati nell'ambito delle Tabelle 2, 3 e 4 dei criteri di selezione.

Tabella 1

PRINCIPI DI SELEZIONE	PUNTI
Caratteristiche dell'investimento	31
Livello di vantaggio climatico e/o ambientale offerto dalle operazioni di investimento	60
Dimensione economica dell'operazione	9
Comparti produttivi	25
Caratteristiche aziendali	12
Caratteristiche del soggetto richiedente	8
Localizzazione territoriale	5
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	150

Il punteggio connesso alle caratteristiche del progetto d'investimento per gli interventi richiesti e ammessi a finanziamento e illustrati nel Piano aziendale è dettagliato nelle Tabelle 2, 3 e 4. Per gli interventi non riconducibili a quelli considerati nelle Tabelle 2, 3 e 4, non è assegnato il relativo punteggio.

Tabella 2

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Caratteristiche dell'investimento		31
1	Caratteristiche principali del progetto d'investimento illustrate nel piano aziendale Il punteggio di cui alle categorie da 1.1 a 1.4 è assegnato con riferimento alla spesa ammessa relativa alla tipologia di investimento prevalente in termine di valore economico	24
1.1	Adesione azione A	21
1.2	Adesione azione B	19
1.3	Adesione azione D (dai punti D1 a D3 del par. 6.1 delle disposizioni attuative)	24
1.4	Adesione azione D (dai punti D4 a D8 del par. 6.1 delle disposizioni attuative)	22
2	Cumulabilità delle tipologie di intervento	7
2.1	Adesione a 3 tipologie di azioni	7
2.2	Adesione a 2 tipologie di azioni	4

Tabella 3

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Livello di vantaggio climatico e/o ambientale offerto dalle operazioni di investimento		60
1	AZIONE A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici	27
1.1	Realizzazione di impianti di riduzione dell'azoto degli effluenti zootecnici di tipo conservativo, purché consentano una riduzione/trasformazione quantitativa del contenuto in azoto negli effluenti di allevamento	7
1.2	Realizzazione di impianti e dotazioni fisse che consentono una migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento: distribuzione rasoterra o interrata, anche con subirrigazione	4
1.3	Realizzazione di impianti e dotazioni fisse che consentono una migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento: tecniche di separazione solido-liquido, vacuum system	3
1.4	Acquisto di macchine e attrezzature che favoriscono la riduzione delle quantità di fertilizzanti, di cui all'Allegato 1 parte 1	3
1.5 non cumulabile con 1.6	Copertura impermeabile delle strutture di stoccaggio ⁶ effettuate con materiali a superficie continua in forma flessibile (teli, membrane), supportata da strutture portanti con caratteristiche specificate nell'Allegato 2 punto 1.2 (solo per coperture con caratteristiche superiori)	5
1.6 non cumulabile con 1.5	Copertura impermeabile delle strutture di stoccaggio ⁶ effettuate in vetroresina o con materiali a superficie continua in forma flessibile (teli, membrane), supportata da strutture portanti e Storage bag (strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento) con caratteristiche specificate nell'Allegato 2 punto 1.1	4
1.7 assegnabile solo con 1.5 o 1.6	Copertura di tutte le strutture di stoccaggio ⁶ presenti (selezionabile solo da 2 strutture di stoccaggio in su)	3
1.8	Acquisto di "scrubber", biofiltri e/o apparecchiature analoghe, che riducono l'emissione ammoniacale dalle strutture di allevamento esistenti	2
2	AZIONE B - Investimenti per la tutela delle risorse naturali	6
2.1	Acquisto di macchine e attrezzature che favoriscono la riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari applicate, come specificato nell'Allegato 1, capitolo 3 delle disposizioni attuative	3
2.2	Acquisto di macchine e attrezzature aziendali per l'introduzione in azienda e/o il miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e/o semina su sodo, come specificato nell'Allegato 1, capitolo 4 delle disposizioni attuative	3

3	AZIONE D - Investimenti per il benessere animale	27
3.1	Realizzazione di interventi per aumentare la biosicurezza aziendale, con caratteristiche specificate nell'Allegato 4	3
3.2	Acquisto di misuratore delle concentrazioni di NH ₃ e CO ₂ da posizionare nella struttura di allevamento oggetto di investimento	2
BOVINI DA LATTE		
3.3	Libertà di movimento - superficie disponibile per il decubito pari a: - bovine in lattazione e asciutta: maggiore di 7 m²/capo o numero di cuccette utilizzabili superiori del 10% rispetto al numero degli animali presenti; - manze: maggiore di 4 m²/capo o numero di cuccette utilizzabili superiori del 10% rispetto al numero degli animali presenti; - vitelli in box singolo (fino a 8 settimane): spazio disponibile superiore almeno del 10% rispetto al limite di legge (indicativamente 130 x 80 cm per un vitello di 6-8 settimane) - vitelli in box collettivo: spazio disponibile superiore almeno al 10% rispetto al limite di legge: - o < 150 kg peso vivo: 1,5 m²/capo - o da 150 kg a 220 kg p.v.: 1,7 m²/capo - o > 220 kg p.v.: 1,8 m²/capo	7
3.4	Realizzazione di infermeria e/o box parto in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti nella struttura di allevamento oggetto di finanziamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 8-10 m ² /capo; per i vitelli più di 2-3 m ² /capo)	5
3.5	Sistema automatico di alimentazione per vitelli (es. lupa)	3
3.6	Installazione di robot di foraggiamento/alimentazione	3
3.7	Installazione di robot di mungitura	2
3.8	Realizzazione nella struttura di allevamento oggetto di finanziamento di pavimento pieno o fessurato, idoneo e rugoso su tutte le superfici su cui camminano i capi	2
BOVINI DA CARNE		
3.9	Realizzazione di spazi esterni per i capi con una superficie pari o superiore al 40% della superficie coperta di stabulazione	6
3.10	Realizzazione di infermeria e/o box parto in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti nella struttura di allevamento oggetto di finanziamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 8-10 m ² /capo; per i vitelli più di 2-3 m ² /capo)	4
3.11	Eliminazione del pavimento fessurato e realizzazione di pavimento pieno con lettiera permanente	4
3.12	Installazione di vasche per l'abbeverata in sostituzione degli abbeveratoi a tazza	2
3.13	Installazione di robot di foraggiamento/alimentazione	2
3.14	Miglioramento microclima di stalla (es: ventilazione, effetto camino)	2
3.15	Sistema automatico di alimentazione per vitelli (es. lupa)	2

SUINI DA INGRASSO		
3.16	Eliminazione del pavimento fessurato e realizzazione di pavimento parzialmente fessurato e/o pieno con lettiera permanente	6
3.17	Box specifico e identificato a infermeria/isolamento animali aggressivi, con lettiera asciutta e/o tappetino, in grado di ospitare un numero sufficiente di animali e con un minimo di 2 aree dedicate e separate per singolo edificio	5
3.18	Impianti di condizionamento automatizzato del microclima o ventilazione naturale con sistemi di controllo	4
3.19	Realizzazione di adeguati spazi esterni per i capi allevati	3
3.20	Sistema automatico distribuzione della lettiera	2
3.21	Presenza di un numero minimo di 2 abbeveratoi per box o comunque 1 ogni 15 animali o abbeveratoio permanente con sistema automatico di controllo della presenza del flusso	2
SUINI DA RIPRODUZIONE		
3.22	Eliminazione delle gabbie nella fase di fecondazione delle scrofe e/o delle gabbie parto a favore dei box multipli e box parto	6
3.23	Locale specifico e identificato a infermeria/isolamento animali aggressivi, con lettiera asciutta e/o tappetino, in grado di ospitare un numero sufficiente di animali e con un minimo di 2 aree dedicate e separate per singolo edificio	5
3.24	Impianti di condizionamento automatizzato del microclima o ventilazione naturale con sistemi di controllo	4
3.25	Presenza di area piena sufficiente o ricoperta da materiale adeguato (es. tappetino) e idonea fonte di calore (es. lampade a infrarossi) per i suinetti fino a 10 settimane	3
3.26	Sistema automatico distribuzione della lettiera	2
3.27	Presenza di un numero minimo di 2 abbeveratoi per box o comunque 1 ogni 15 animali o abbeveratoio permanente con sistema automatico di controllo della presenza del flusso e/o in caso di alimentazione razionata, dimensione minima al truogolo (50 cm) con più punti di accesso; nel caso di alimentazione ad libitum presenza di più punti di distribuzione o almeno 1 ogni 10 suini	2
GALLINE OVAIOLE		
3.28	Eliminazione delle gabbie arricchite a favore di un sistema di allevamento alternativo in voliera o all'aperto	7
3.29	Ventilazione meccanica (tunnel) e presenza di sistemi di raffrescamento e riscaldamento con centraline per il monitoraggio automatico dei principali parametri ambientali nell'arco delle 24 ore	5
3.30	Sistema alternativo di allevamento con densità pari o inferiore a 8 galline ovaiole per m ² di zona utilizzabile	4
3.31	Densità massima di carico degli spazi all'aperto non superiore a 2.500 galline per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m ² . Tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m ² per gallina e si pratichi la rotazione, cosicché alle galline sia consentito l'accesso a tutto il recinto durante l'intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m ² per gallina	4
3.32	Programma di luce e periodo di penombra adeguati e garantiti da una centralina automatizzata	2
POLLI DA CARNE		
3.33	Densità pari o inferiore a 33 kg di p.v./m ²	7
3.34	Densità compresa tra 33 e 39 kg di p.v./m ²	5
3.35	Ventilazione meccanica e sistemi di raffrescamento e riscaldamento	5
3.36	Sistema di distribuzione automatica del cibo con misurazione e registrazione automatica	3
3.37	Programma di luce adeguato e sistema di dimmeraggio della luce	2

Tabella 4

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Dimensione economica dell'operazione		9
1	Aziende con Produzione standard inferiore o uguale a 100.000,00 €	9
1.1	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 3,5	9
1.2	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 3,5 e inferiore o uguale a 7	8
1.3	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 7 e inferiore o uguale a 10	7
1.4	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 10	6
2	Aziende con Produzione standard superiore a 100.000,00 € e inferiore o uguale a 300.000,00 €	8
2.1	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 2,5	8
2.2	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 2,5 e inferiore o uguale a 6	7
2.3	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 6 e inferiore o uguale a 9	6
2.4	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 9	5
3	Aziende con Produzione standard superiore a 300.000,00 € e inferiore o uguale a 500.000,00 €	7
3.1	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 1,5	7
3.2	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 1,5 e inferiore o uguale a 5	6
3.3	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 5 e inferiore o uguale a 8	5
3.4	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 8	4
4	Aziende con Produzione standard superiore a 500.000,00 €	6
4.1	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 0,5	6
4.2	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 0,5 e inferiore o uguale a 2	5
4.3	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 2 e inferiore o uguale a 4	4
4.4	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 4	3

Tabella 5

Per l'assegnazione del punteggio connesso al comparto produttivo si considera soltanto il comparto interessato dagli interventi cui è connessa la maggior spesa ammessa.

Nel caso di dubbia attribuzione del comparto produttivo è necessario fare riferimento all'orientamento tecnico produttivo - OTE (2023-2027) presente nel Fascicolo Aziendale alla data di apertura della fase istruttoria.

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Comparti produttivi		25
1	Zootecnia da carne: suini	25
2	Zootecnia da latte	23
3	Zootecnia da carne: bovini, ovicapri, avicoli e cunicoli Avicoli da uova	21
4	Altri	19

Tabella 6

Per le caratteristiche aziendali relative alla Produzione Standard (voci da 1 a 3) si fa riferimento alla P.S. calcolata automaticamente da Sis.Co. al momento di apertura dell'istruttoria, mentre le caratteristiche aziendali relative alle voci 4 e 5 devono essere possedute alla data di presentazione della domanda.

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Caratteristiche Aziendali		12
1 non cumulabile con 2 e 3	Azienda con Produzione standard tra € 15.000 e € 100.000	6
2 non cumulabile con 1 e 3	Azienda con Produzione standard tra € 100.001 e € 300.000	5
3 non cumulabile con 1 e 2	Azienda con Produzione standard tra € 300.001 e € 500.000	4
4	Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici con almeno il 30% della SAU biologica e/o in conversione oppure con la specie zootecnica interessata all'intervento prevalente biologica e/o in conversione	4
5	Azienda in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata in applicazione delle norme EMAS, UNI EN ISO14001, Global Gap	2

Tabella 7

Le caratteristiche del soggetto richiedente devono essere possedute alla data di presentazione della domanda

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Caratteristiche del soggetto richiedente		8
1 non cumulabile con 2	Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che si insedia per la prima volta e beneficia del sostegno dell'Intervento SRE01 ¹³ del PSP 2023-2027 o ha beneficiato dell'Operazione 6.1.01 del PSR 2014-2022 ammessi a finanziamento con il III e IV periodo del 4° bando	8
2 non cumulabile con 1	Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile ¹⁴	4

Tabella 8

Le caratteristiche della localizzazione territoriale devono essere possedute alla data di presentazione della domanda

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Localizzazione territoriale		5
1 non cumulabile con 2 e 3	Azienda in area svantaggiata di montagna, come definita al paragrafo 5	5
2 non cumulabile con 1 e 3	Azienda con più del 50% della SAU ricadente in: aree protette (parco regionale, parco naturale, riserva naturale, monumento naturale) o aree natura 2000	4
3 non cumulabile con 1 e 2	Azienda con più del 50% della SAU ricadente in Zona Vulnerabile Nitrati (ZVN)	3

12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione a finanziamento è disposta con provvedimento del dirigente regionale della U.O. competente, Responsabile di Intervento, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione Regionale (AdGR) del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lombardia che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241/1990.

Il Responsabile di Intervento per l'istruttoria delle domande:

- si avvale del personale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP), della U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e della Provincia di Sondrio, di seguito denominate "Amministrazione competente".

Allo scopo i Dirigenti responsabili delle Amministrazioni competenti individuano, nell'ambito delle proprie Strutture, i funzionari incaricati dell'istruttoria delle domande e ne comunicano i nominativi al Responsabile di Intervento;

¹³ Sono considerati giovani agricoltori anche i soggetti che hanno beneficiato del premio relativo all'Intervento SRE01 in altre Regioni, purché conduttori di aziende che rientrano nei parametri di Produzione standard dell'Intervento SRE01 della Regione Lombardia.

¹⁴ La percentuale è intesa in termini di quote dell'impresa o della società detenute da soci titolari di sesso femminile. Nel caso di presenza nella compagine sociale di un soggetto giuridico, devono essere valutate le quote detenute da soci titolari di sesso femminile.

- b) si può avvalere di un gruppo tecnico di supporto alla valutazione, di seguito denominato "Gruppo Tecnico", eventualmente istituito con apposito decreto, di cui fanno parte i referenti territoriali di Intervento, che a loro volta possono avvalersi del personale incaricato alle istruttorie delle domande.

Il Responsabile di Intervento, avvalendosi eventualmente del Gruppo Tecnico, assicura omogeneità di comportamento nelle modalità di valutazione dei progetti e di applicazione delle disposizioni attuative.

13 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare una sola domanda di aiuto.

13.1 Quando presentare la domanda

La domanda può essere presentata a partire dal giorno **27 novembre 2024** ed entro e non oltre le **ore 16:00:00** del giorno **30 aprile 2025**.

13.2 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, selezionando l'Amministrazione competente nel cui ambito territoriale è proposta la realizzazione dell'investimento prevalente in termine di valore economico.

13.3 Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), indirizzo Internet <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 13.1, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere il/i mappale/i oggetto di intervento, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, se del caso il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei

Ministri del 22/02/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata sul Sistema Informatico Sis.Co..

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato da EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia), entro le ore 16.00.00 dei termini stabiliti al paragrafo 13.1. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, **entro la scadenza sopra richiamata**, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B, articolo 21 bis al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

13.4 Specifiche per la compilazione della domanda

Gli interventi richiesti a finanziamento vanno inseriti nel sistema informatico Sis.Co. nelle voci di spesa pertinenti per ciascuna tipologia, vale a dire opere, impianti e dotazioni. Le spese generali vanno attribuite alle specifiche voci attinenti a opere e impianti per ciascuna delle 3 azioni, A, B e D.

Per gli interventi richiesti a finanziamento attraverso la presentazione di 3 preventivi è necessario inserire il codice fiscale/partita Iva, ragione sociale dei fornitori e importo all'interno dell'apposita sezione prevista nel sistema informatico Sis.Co..

13.5 Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente alla domanda di aiuto deve allegare **in formato non modificabile, firmato elettronicamente con estensione .p7m o .pdf**, la seguente documentazione:

- a) **Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola (Piano aziendale)**, compilato secondo il modello di cui all'Allegato 5 delle presenti disposizioni attuative. Tale documento, firmato dal richiedente il contributo, è oggetto di valutazione secondo i criteri indicati al paragrafo 11. Gli interventi proposti

con il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola devono essere commisurati alla capacità produttiva aziendale prevista a conclusione degli investimenti;

- b) **Progetto delle opere edili** regolarmente presentato, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni, comprensivo della disposizione (layout) degli impianti generici: elettrico, idraulico, termico;
- c) **Computo metrico analitico estimativo delle opere edili**, redatto e firmato a cura del tecnico progettista, di cui alla precedente lettera b). Per la redazione del computo metrico analitico estimativo delle opere edili si devono utilizzare i codici e i prezzi unitari del prezzario regionale delle Opere Pubbliche valido al momento della presentazione della domanda di aiuto, abbattuti almeno del 10%. In assenza di codici e prezzi unitari nel prezzario regionale possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari dei prezzari della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia di riferimento validi al momento della presentazione della domanda di aiuto, abbattuti del 10%. In ultimo è possibile fare riferimento ai codici e prezzi della CCIAA della provincia di Milano, anch'essi abbattuti del 10%. Il prezzario di riferimento è quello in vigore alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di "lavori e opere compiute" non comprese nei suddetti prezzari, in alternativa ai preventivi di cui alla successiva lettera f), deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;

- d) **Copia del Permesso di Costruire o della SCIA alternativa al Permesso di costruire previsti dal progetto** ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni. Si precisa che la domanda di contributo deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA alternativa al Permesso di Costruire all'Ente territorialmente competente.

Qualora l'intervento sia realizzabile mediante una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160), il richiedente deve compilare la dichiarazione presente nella domanda di aiuto in Sis.Co. che l'intervento richiesto sia realizzabile mediante SCIA indicandone il riferimento normativo e l'Ente territoriale competente.

Successivamente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve presentare la SCIA all'Ente territoriale competente.

Non appena disponibile il richiedente deve trasmettere all'Amministrazione competente copia della SCIA, con ricevuta del suddetto Ente territoriale competente.

Per parità di condizione con gli interventi soggetti a Permesso di Costruire, per la **SCIA condizionata** tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi alla presentazione della **SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire**, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto a

finanziamento, devono essere acquisiti dal richiedente **prima della presentazione della domanda di aiuto**, pena la non ammissibilità dell'intervento stesso.

Per non incorrere nella mancata finanziabilità di un intervento o dell'intera domanda, va posta particolare attenzione tra quanto indicato al precedente paragrafo 6.5 e al presente paragrafo. Pertanto, si riportano nella tabella sottostante a titolo esemplificativo e non esaustivo le correlazioni temporali per ciascun titolo abilitativo tra data inizio lavori e data di presentazione della domanda:

	Data inizio lavori	Data presentazione domanda di aiuto	Documento allegato alla domanda di aiuto
Permesso di Costruire	Data di comunicazione all'ente territoriale competente/GE.CA, successiva alla presentazione della domanda di aiuto	Antecedente alla comunicazione di inizio lavori all'ente territoriale competente/GE.CA	Permesso di Costruire
SCIA alternativa al permesso di costruire	30 giorni dopo la presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire all'ente territoriale competente	Entro 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire all'ente territoriale competente	SCIA alternativa al permesso di costruire
SCIA	Data di presentazione della SCIA all'ente territoriale competente, che deve avvenire entro 30 gg dalla presentazione della domanda iniziale	Antecedente alla presentazione della SCIA	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da compilare in Sis.Co.)

Gli interventi subordinati a **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori all'ente territorialmente competente.

Gli interventi eseguiti in attività **edilizia libera**, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo *"... fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia."*

In merito alla firma digitale sui titoli abilitativi emessi da Enti, il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", in vigore con modifiche dal 01/01/2006, stabilisce all'articolo 5 bis, comma 1 che: *"La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti*

delle imprese.". Pertanto, i documenti relativi a titoli abilitativi emessi da Enti verso imprese, quali i richiedenti dell'Intervento SRD02, dovrebbero essere emessi o perlomeno trasmessi al destinatario in formato elettronico e come tali possono essere allegati alla domanda di contributo in Sis.Co.. Se tuttavia i documenti non sono stati emessi in formato digitale è necessario, per il caricamento sul portale Sis.Co., che gli stessi vengano resi in tale formato mediante scannerizzazione. In tal caso la firma digitale può anche essere del richiedente, poiché quella olografa risulta dal documento scannerizzato.

- e) **Report di stampa** ottenuto dall'applicativo "Prezzario di costi massimi unitari di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali" e **un preventivo di spesa**, necessari per l'acquisto delle macchine/attrezzature presenti nell'applicativo.

Il prezzario attesta, per ogni macchina e attrezzatura, il costo massimo ammissibile per la categoria, il tipo di macchina, la tipologia, il parametro di riferimento (es. massa a vuoto, numero di file, larghezza di lavoro, capacità del serbatoio o del cassone, numero di ugelli, diametro del ventilatore, sbraccio massimo, portata) ed è disponibile al presente link: <https://sdpm.informatoreagrario.it/lombardia/calcs>

Il preventivo di spesa, redatto secondo le indicazioni di cui alla successiva lettera f), deve essere riferito alla stessa tipologia di macchina e riportare obbligatoriamente il parametro di riferimento sopracitato presente nel report di stampa ottenuto dall'applicativo "Prezzario di costi massimi unitari di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali"

Resta inteso che il valore inferiore riportato nei due documenti stabilisce l'importo ammesso a finanziamento.

- f) **Preventivi di spesa** necessari per determinare la congruità del valore della prestazione oggetto della fornitura in relazione alla dimensione dell'intervento proposto.

I preventivi di spesa devono essere presentati per:

- 1) acquisto di impianti, dotazioni fisse e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari di cui alla precedente lettera c);
- 2) acquisto di macchine e attrezzature non previste dal "Prezzario di costi massimi unitari di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali";

Devono essere prodotti tre preventivi di spesa, unitamente a una nota inerente alle motivazioni tecnico-economiche che giustificano la scelta del preventivo; la scelta non deve essere giustificata se si sceglie il preventivo con il prezzo più basso.

In caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, può essere prodotto un solo preventivo di spesa, unitamente ad una dichiarazione del tecnico iscritto a un Ordine/Collegio Professionale che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa.

I preventivi di spesa devono:

- 1) essere indirizzati al richiedente;
- 2) essere presentati su carta intestata dei fornitori, firmati elettronicamente dai fornitori stessi, riportare data di formulazione e periodo di validità del preventivo;

- 3) essere in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda;
 - 4) riportare la descrizione analitica della fornitura, in modo che il bene oggetto della fornitura sia chiaramente identificabile per tipologia, quantità e marca/modello, qualora presenti (ad esempio con l'indicazione del numero di tazze per l'abbeveraggio, rastrelliere, cuccette ecc.);
 - 5) essere proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro;
 - 6) essere comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche, dimensioni e quantità. Si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi: tipologia costruttiva dell'intervento edilizio; numero di poste della sala di mungitura; potenza espressa in CV o KW delle macchine agricole; numero, lunghezza o larghezza degli organi lavoranti delle macchine agricole;
 - 7) essere formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
- g) **Relazione descrittiva e planimetrie**, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, **dello stato di fatto di tutte le strutture di allevamento presenti nel sito produttivo oggetto di intervento** al momento della presentazione della domanda di aiuto, con l'indicazione della potenzialità e del numero medio di capi presenti. Per le aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) può essere fornito l'ultimo allegato tecnico e relative planimetrie approvati dalla autorità competente (SOLO PER AZIONE D);
- h) **Relazione descrittiva degli interventi richiesti a finanziamento che prevedano e consentano un diretto miglioramento del benessere animale** a firma del medico veterinario aziendale (SOLO PER AZIONE D);
- i) **Report di stampa della Checklist benessere** emessa dall'applicativo **ClassyFarm** (<https://www.classyfarm.it/>) che rappresenti la situazione dell'azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto (SOLO PER AZIONE D);
- j) **Documentazione riportante l'indice di degrado (ID) dell'amianto** in caso di intervento di ristrutturazione che ne comprende la rimozione e sostituzione (SOLO PER AZIONE D);
- k) **Dichiarazione del fornitore di idoneità allo stoccaggio degli effluenti di allevamento/digestato**, nel caso di acquisto di storage bag (SOLO PER AZIONE A);
- l) **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio¹⁵ di autorizzazione del proprietario** a effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, oppure l'esito della procedura stabilita dall'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari", compilata secondo il modello di cui all'**Allegato 6** delle presenti disposizioni attuative;
- m) **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio¹⁵ da compilare in Sis.Co.** relativa all'identificazione dei richiedenti compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Reg. UE n. 2022/128;

¹⁵ Ai sensi dell'art.47 del d.p.r. n. 445/2000.

- n) **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio¹⁵ da compilare in Sis.Co. di avere o non avere richiesto**, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente Intervento, il finanziamento anche con **altre "Fonti di aiuto"** diverse dal PSP 2023-2027 e/o agevolazioni fiscali, specificando quali siano in caso affermativo, **e di volersi avvalere o non avvalere del credito d'imposta, e/o altre garanzie pubbliche** (ad esempio quelle previste da ISMEA e MCC);
- o) **Valutazione di incidenza per investimenti interessanti siti Rete Natura 2000**. Tale valutazione è necessaria solo nei casi in cui l'intervento che si intende realizzare possa avere incidenze significative sui siti Natura 2000, sia che l'intervento ricada all'interno delle aree Natura 2000, sia che, pur sviluppandosi all'esterno, possa comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. Tale giudizio è subordinato alla verifica dell'Ente Gestore, sulla base dei contenuti del Piano di Gestione del sito.

In caso di investimenti che comportano interventi strutturali o altri interventi che possano generare incidenze su un Sito Rete Natura 2000, devono essere prodotti i seguenti documenti, alternativi tra loro:

- 1) provvedimento di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente Gestore del Sito;
- 2) altro documento, rilasciato o validato dall'Ente Gestore del sito, di verifica di eventuali incidenze su specie e habitat tutelati dalle Direttive Rete Natura 2000 (ad esempio procedure semplificate, interventi funzionali alla conservazione del sito e/o ricompresi nei Piani di Gestione, oppure dichiarazione in merito alla incidenza non significativa dell'intervento, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 dell'allegato C della deliberazione della Giunta regionale dell'8 agosto 2003 n. 7/14106, validata dall'Ente Gestore del Sito Natura 2000).

Per la Firma elettronica sul provvedimento di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente Gestore del Sito o altro documento alternativo rilasciato o validato dall'Ente Gestore del sito, si deve fare riferimento a quanto specificato per i titoli abilitativi alla precedente lettera d).

13.6 Sostituzione della domanda

Entro la data di chiusura del periodo per la presentazione delle domande, il richiedente può sostituire una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi da 13.2 a 13.5. Si sottolinea che **gli interventi devono essere iniziati e le spese essere sostenute dopo la data di protocollazione della nuova domanda**.

Se la nuova domanda non è validata e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

13.7 Ricevibilità della domanda

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 13.1 sono considerate **non ricevibili** e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Il Responsabile di Intervento comunica al richiedente, tramite PEC, e per conoscenza all'Amministrazione competente, la non ricevibilità della domanda. L'istruttoria è chiusa negativamente in Sis.Co..

14 ISTRUTTORIA

L'istruttoria si compone delle seguenti fasi:

- Verifica delle condizioni per la presentazione della domanda, di cui al paragrafo 4, e della documentazione di cui al paragrafo 13.5;
- Verifiche tecnico amministrative;
- Verifica della capacità finanziaria del richiedente;
- Conclusione dell'iter istruttorio.

L'Amministrazione competente, dopo la verifica di ricevibilità delle domande effettuata dal Responsabile di Intervento, effettua la verifica del rispetto e il mantenimento delle condizioni per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 4 e della completezza della documentazione di cui al paragrafo 13.5.

Tutta la documentazione di cui al paragrafo 13.5 deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di aiuto, pena la decadenza parziale o totale del progetto, con l'eccezione della documentazione indicata alle lettere i) e l) la cui assenza non determina l'esito negativo dell'istruttoria, fermo restando che l'Amministrazione competente deve richiederne l'integrazione nel corso dell'istruttoria tecnico amministrativa. Il mancato rispetto delle condizioni per la presentazione della domanda, di cui al paragrafo 4, e l'incompletezza della documentazione da allegare alla domanda, di cui al paragrafo 13.5, comportano l'esito negativo dell'istruttoria.

L'istruttoria della domanda di aiuto prosegue con lo svolgimento dei controlli e delle attività amministrative e tecniche, che comprendono:

- a) la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese previste in domanda, valutata tramite il raffronto dei preventivi di spesa e l'analisi del computo metrico analitico estimativo delle opere edili, unitamente alla documentazione ad essa allegata, con riferimento alle presenti disposizioni attuative;
- b) la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative, valutando anche la funzionalità degli investimenti proposti nel loro complesso;
- c) la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 11;
- d) la determinazione della percentuale di contributo in riferimento al "Tipo di azienda o di società richiedente" e alla sua "Ubicazione", così come specificato al paragrafo 9.2.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione utile per le verifiche delle condizioni per la presentazione della domanda e della documentazione, in quanto i documenti non risultano chiari o esaustivi, o nel caso si evidenzia la necessità di integrare con informazioni la documentazione analizzata nel corso delle verifiche tecnico amministrative, di cui ai sopracitati punti da a) a d), l'amministrazione competente tramite PEC ne chiede la trasmissione che, sempre tramite PEC, deve pervenire entro un termine non superiore a **15 giorni** dalla richiesta. L'Amministrazione competente invia per conoscenza tale comunicazione anche al tecnico incaricato.

Anche nel caso di presentazione di preventivi non comparabili tra loro, l'Amministrazione competente ne richiede il perfezionamento.

L'Amministrazione competente, che riceve la documentazione esplicativa, deve inserirla a sistema durante la fase istruttoria.

La verifica tecnico amministrativa della domanda di aiuto può comprendere una visita in situ presso l'azienda agricola del richiedente, per verificare che le caratteristiche dell'azienda stessa coincidano con quanto indicato nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola e nella relazione descrittiva dello stato di fatto delle strutture di allevamento.

L'idoneità del Permesso di Costruire, Scia e Scia alternativa al permesso di costruire per la realizzazione degli interventi ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n.12, deve essere verificata in sede di istruttoria della domanda di aiuto con l'Ente di riferimento. Qualora, a seguito della suddetta verifica, il titolo abilitativo risulti non idoneo o non comprensivo degli atti di assenso, il relativo intervento edilizio non potrà essere ammesso a finanziamento.

Nel corso dell'istruttoria il Responsabile di Intervento, avvalendosi eventualmente del Gruppo Tecnico appositamente istituito, assicura omogeneità di comportamento nelle modalità di valutazione dei progetti e di applicazione delle disposizioni attuative.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria sottoscritto dallo stesso e dal Dirigente.

L'Amministrazione competente trasmette via PEC il verbale istruttorio a coloro la cui istruttoria ha un esito positivo e un importo totale di spesa ammessa d.a.m. superiore o uguale a **1.000.000,00 euro**, con la richiesta di produrre, entro e non oltre **60 giorni** dalla ricezione del verbale, pena la non finanziabilità della domanda, la documentazione rilasciata da un Istituto di Credito o da un Ufficio Postale contenente gli elementi atti a dimostrare la **capacità finanziaria** del soggetto richiedente relativa all'intervento ammesso, comprensivo dell'IVA.

Il superamento del termine sopraindicato e la mancata dimostrazione della capacità finanziaria comporta l'esito negativo della domanda di aiuto.

Successivamente l'Amministrazione competente comunica gli esiti delle istruttorie al Responsabile di Intervento e trasmette via PEC i verbali istruttori ai richiedenti che, entro e non oltre **10 giorni** dalla ricezione del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando all'Amministrazione competente, tramite PEC, un'istanza di riesame, con le osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti. L'Amministrazione competente invia per conoscenza i medesimi verbali anche ai tecnici incaricati.

Se il richiedente presenta **istanza di riesame**, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate, coinvolgendo se necessario il Gruppo Tecnico, e redige un verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il verbale di riesame è sottoscritto dal funzionario incaricato e dal Dirigente.

Conclusa la fase di riesame, l'Amministrazione competente trasmette gli esiti istruttori al richiedente e al Responsabile di Intervento per l'accertamento dell'esito finale di tutte le istruttorie eseguite e l'approvazione delle stesse.

14.1 Chiusura delle istruttorie

Le istruttorie, comprensive degli esiti della capacità finanziaria del soggetto richiedente e delle attività di riesame, devono essere completate entro il giorno **31 ottobre 2025**.

15 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Il Responsabile di Intervento predisporre e approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi di istruttoria. Vengono definiti i seguenti elenchi:

- a) domande non ricevibili, se del caso;
- b) domande rinunciate, se del caso;
- c) domande con esito istruttorio negativo;
- d) domande con esito istruttorio positivo con l'indicazione del numero del procedimento, della ragione sociale, della partita Iva, dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa dopo l'applicazione del massimale, del contributo concedibile e del punteggio assegnato. Le domande sono ordinate in tre graduatorie secondo le modalità di cui al paragrafo 8 e il punteggio attribuito in base ai criteri di cui al paragrafo 11;
- e) domande ammesse a finanziamento, a seguito della suddivisione delle risorse disponibili tra le domande con esito istruttorio positivo ordinate come stabilito al precedente punto d) con l'aggiunta dell'indicazione del CUP;
- f) domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo e ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di aiuto dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici.

I richiedenti, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del Decreto di approvazione degli esiti istruttori, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 33.

15.1 Periodo di validità delle graduatorie

Non è previsto alcun periodo di validità della graduatoria oltre la data di pubblicazione sul BURL del provvedimento, di cui al seguente paragrafo 16.

16 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Intervento, è:

- pubblicato sul BURL entro il giorno **21 novembre 2025** e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia dedicato al PSP 2023-2027 www.psr.regione.lombardia.it;
- pubblicato sul Portale Bandi e Servizi- www.bandiregione.lombardia.it;
- comunicato tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:
 - Responsabile di Intervento: Luca Zucchelli,
email: luca_zucchelli@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.4599,
PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it;
 - Referente tecnico: Stefania Silvestri,
email: stefania_silvestri@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.2916;
- assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate:
 - Numero Verde 800 131 151;
 - sisco.supporto@regione.lombardia.it

16.1 SCHEDA INFORMATIVA

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA*

TITOLO	SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale
DI COSA SI TRATTA	L'intervento è finalizzato a potenziare le performance climatico-ambientali delle aziende agricole ed il miglioramento del benessere animale negli allevamenti.
CHI PUÒ PARTECIPARE	- Imprenditore agricolo individuale - Società agricola di persone, di capitali o cooperativa
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è di € 61.000.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Un contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, del 60%, 70%, oppure 80%, in relazione al tipo e all'ubicazione dell'impresa o della società agricola condotta dal beneficiario
REGIME DI AIUTO DI STATO	Nessuno
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa. Le domande sono valutate in base ad una griglia di criteri indicati nel bando al paragrafo 11 L'istruttoria è di competenza delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP), della U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e della Provincia di Sondrio
DATA APERTURA	27 novembre 2024
DATA CHIUSURA	Entro e non oltre le ore 16:00:00 del giorno 30 aprile 2025
COME PARTECIPARE	I richiedenti possono presentare domanda esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione prevista al paragrafo 13.5 del bando
CONTATTI	Per informazioni e segnalazioni relative alle disposizioni attuative: - Responsabile di Intervento: Luca Zucchelli, email: luca_zucchelli@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.4599; - Referente tecnico: Stefania Silvestri, email: stefania_silvestri@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.2916;

	Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda - Numero Verde 800 131 151 - sisco.supporto@regione.lombardia.it
--	--

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

17 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre **24 mesi** successivi alla pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento, di cui al precedente paragrafo 16.

17.1 Conclusione dei lavori

Gli interventi ammessi a finanziamento s'intendono conclusi solo se funzionanti, completi e coerenti con gli obiettivi strategici indicati dal beneficiario nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, di cui all'**Allegato 5**.

Le date di fine lavori cui far riferimento sono:

- a) per la realizzazione di opere edili: la data della dichiarazione di ultimazione dei lavori a firma del Direttore dei lavori protocollata in Comune;
- b) per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni: la data dell'ultimo documento di trasporto presso il beneficiario del bene oggetto di contributo.

La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal contributo.

18 PROROGHE

Per la realizzazione degli interventi i beneficiari possono usufruire di **una sola proroga di sei mesi**, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti. Per le domande presentate da **Aziende di montagna**, la proroga può avere durata massima di **dieci mesi**, in considerazione delle sfavorevoli condizioni pedoclimatiche.

La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

18.1 Presentazione della domanda di proroga

Il beneficiario, entro **60 giorni** prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, deve presentare, tramite Sis.Co. al Responsabile di Intervento, selezionando "Direzione Generale Agricoltura", un'apposita domanda di proroga corredata da:

- 1) relazione con le motivazioni della richiesta di proroga per la conclusione del progetto inizialmente approvato;
- 2) documentazione attestante la necessità di proroga.

Il Responsabile di Intervento concede/non concede la proroga e lo comunica al beneficiario, all'Amministrazione competente e all'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

19 VARIANTI

Le varianti sono consentite solo dopo l'ammissione a finanziamento della domanda.

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante alla domanda di aiuto.

La domanda di variante sostituisce la domanda già ammessa a finanziamento; pertanto, deve contenere tutta la documentazione relativa agli interventi che il beneficiario intende realizzare, sia quelli che intende mantenere che quelli che intende variare rispetto alla domanda finanziata.

La domanda di variante può essere presentata solo dopo apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile di Intervento.

19.1 Definizione di variante

Sono considerate varianti i cambiamenti significativi del progetto originario, a condizione che non determinino modifiche agli obiettivi e/o ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile. Pertanto, i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, non sono ammissibili.

Rientrano tra le varianti il cambio della sede dell'investimento e le modifiche tecniche degli interventi che comportano un nuovo titolo abilitativo per gli interventi edilizi;

Tuttavia, per le presenti disposizioni attuative non sono considerate varianti quelle che, anche a fronte di un nuovo titolo abilitativo:

- non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
- non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia;
- non alterano la sagoma dell'edificio;

a condizione che le sopra citate fattispecie siano comunque conformi alle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo presentato con la domanda iniziale.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa complessiva ammessa a finanziamento dopo l'applicazione del massimale, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Non sono considerate varianti:

- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa dopo l'applicazione del massimale in sede di istruttoria.

Non è concesso presentare una domanda di autorizzazione alla variante, né una domanda di variante per ridurre il numero degli interventi ammessi in domanda iniziale.

19.2 Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante

Il beneficiario che intenda presentare domanda di variante, **entro e non oltre 7 mesi** a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento, deve inoltrare, tramite Sis.Co., al Responsabile d'Intervento, selezionando "Direzione Generale Agricoltura", un'apposita domanda di autorizzazione alla presentazione della variante corredata da:

- 1) relazione tecnica con la descrizione e le motivazioni delle modifiche che intende apportare al progetto inizialmente approvato;
- 2) aggiornamento della relazione descrittiva degli interventi richiesti a finanziamento che prevedano e consentano un diretto miglioramento del benessere animale a firma del medico veterinario aziendale (SOLO PER AZIONE D);
- 3) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'**Allegato 7** delle presenti disposizioni attuative, firmato digitalmente dal beneficiario;
- 4) tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili.

Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta il Responsabile d'Intervento verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, sentito il parere dell'Amministrazione competente, se del caso, autorizza/non autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di variante, comunicando l'esito al beneficiario e all'Amministrazione competente.

Il beneficiario che esegua le varianti richieste nella domanda di autorizzazione senza attenderne l'esito da parte del Responsabile d'Intervento si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a saldo, nel caso in cui la richiesta non sia autorizzata.

In caso di mancata autorizzazione della richiesta resta valido il progetto ammesso a finanziamento.

19.3 Presentazione della domanda di variante

In caso di esito positivo della richiesta di autorizzazione alla presentazione della variante il beneficiario, **entro e non oltre 9 mesi** a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento, deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'Amministrazione competente la domanda di variante autorizzata, presentata con le modalità di cui ai paragrafi 13.2, 13.3 e 13.4, corredata da:

- 1) relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- 2) documentazione di cui al precedente paragrafo 13.5 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- 3) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'**Allegato 7** delle presenti disposizioni attuative, firmato digitalmente dal beneficiario;
- 4) tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili;
- 5) nuovo titolo abilitativo, se del caso.

Il beneficiario che esegua le varianti richieste senza attendere l'esito dell'istruttoria, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a saldo, nel caso in cui la variante non sia ammessa.

19.4 Istruttoria della domanda di variante

L'Amministrazione competente, **entro 60 giorni** dalla presentazione della variante da parte del beneficiario, istruisce la domanda di variante, la quale costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante può essere ammessa a condizione che:

- 1) sia completa degli aggiornamenti della documentazione di cui al paragrafo 13.5;
- 2) la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto approvato;
- 3) rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- 4) il cambio della sede dell'investimento non determini una variazione dell'area territoriale di cui al paragrafo 5, attribuita nella fase istruttoria;
- 5) non determini una diminuzione del punteggio attribuito nella fase di istruttoria iniziale che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- 6) non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

La spesa ammessa a finanziamento d.a.m. e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di cui al paragrafo 15; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario.

L'Amministrazione competente, conclusa l'istruttoria, può ammettere o non ammettere la variante e, tramite PEC, comunica l'esito dell'istruttoria al beneficiario e al Responsabile di Intervento.

Nel caso in cui gli interventi previsti nella domanda di variante non siano ammissibili, l'istruttoria può concludersi con:

- **esito positivo con l'esclusione degli interventi non ammissibili;**
- **esito negativo, qualora non venga raggiunta la spesa minima e/o il punteggio minimo tale da consentire il finanziamento della domanda e/o non vengono raggiunti gli obiettivi previsti; in questo caso si ha la decadenza dal contributo concesso.**

20 CAMBIO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE O BENEFICIARIO

20.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario **può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:**

- a) il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- b) il subentrante si impegni formalmente a mantenere **tutti** gli impegni assunti dal cedente;
- c) il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate (condizione da rispettare solo in caso di cambio del soggetto beneficiario).

20.2 Come richiedere il cambio del soggetto richiedente o beneficiario

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co. al Responsabile di Intervento apposita richiesta di autorizzazione al subentro entro **90 giorni** continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi;
- l'assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni a carico del cedente;

- la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente.

Entro **15 giorni** dalla presentazione della richiesta il Responsabile di Intervento, verifica se la proposta di subentro presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in Sis.Co. il subentrante alla presentazione della domanda di cambio del soggetto richiedente/beneficiario, comunicando l'esito al subentrante, al cedente, all'Amministrazione competente e all'Organismo Pagatore Regionale.

Il subentrante, entro **60 giorni** dalla comunicazione dell'autorizzazione al subentro, deve presentare in Sis.Co. all'Amministrazione competente la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi da 13.2 a 13.5 e allegare polizza fideiussoria bancaria o assicurativa aggiornata, se dovuto.

L'Amministrazione competente, entro **60 giorni**, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 14.

Nel caso del cambio del soggetto richiedente l'istruttoria della domanda può avere esito positivo o negativo. L'esito finale sarà assunto con le modalità previste al paragrafo 15.

Nel caso del cambio del soggetto beneficiario l'esito della valutazione può comportare:

- istruttoria negativa;
- istruttoria positiva con revisione del punteggio attribuito e/o della percentuale di finanziamento e/o del contributo spettante. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
- istruttoria positiva senza alcuna variazione.

Per i beneficiari con istruttoria positiva il Responsabile di Intervento aggiorna il decreto di concessione e ne dà comunicazione al cedente, al subentrante, all'Amministrazione competente e all'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

Qualora non sia autorizzato il subentro e siano state erogate somme a titolo di anticipo, OPR richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati.

20.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo

Il subentrante deve presentare al Responsabile di Intervento apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., entro **90 giorni** continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- l'assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni assunti dal cedente.

Il Responsabile di Intervento valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al beneficiario subentrante, al beneficiario cedente, all'Amministrazione competente e all'OPR.

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il beneficiario subentrante, in caso positivo, **non deve presentare** in Sis.Co. una **nuova domanda di aiuto**.

Qualora non sia autorizzato il subentro, OPR richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario a titolo di anticipo e saldo, aumentate degli interessi legali maturati.

PARTE II “DOMANDA DI PAGAMENTO”

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

Le domande di pagamento e le successive fasi d’istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie, approvato dall’Organismo Pagatore Regionale (OPR) ed eventuali ulteriori disposizioni di competenza di OPR pubblicate sul sito internet di OPR e al seguente link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>.

Le domande di pagamento vanno presentate per via telematica su Sis.Co.. Le informazioni circa l’attivazione dei moduli informatici per la presentazione delle domande stesse sono pubblicate sul sito di OPR al link sopra riportato.

L’erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell’OPR.

21 MODALITÀ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Il beneficiario deve richiedere all’Organismo Pagatore Regionale (OPR) l’erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- 1) anticipo;
- 2) saldo.

esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co. con la documentazione riportata ai paragrafi successivi.

I pagamenti sono disposti da OPR a seguito dell’istruttoria svolta dai propri Organismi Delegati (OODD).

Per il presente intervento, gli OODD competenti per territorio sono le strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP), la U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e la Provincia di Sondrio. La competenza è determinata in relazione al luogo di realizzazione dell’intervento.

Gli OODD, controllano le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e, sulla base della spesa ammessa, determinano il contributo ammesso e il contributo erogabile al richiedente.

Al termine dell’istruttoria della domanda di pagamento viene comunicata al beneficiario la chiusura dell’istruttoria, che può essere visionata direttamente in Sis.Co.. Definito l’esito dell’istruttoria di pagamento l’OPR, in caso positivo, provvede a liquidare il contributo ammesso. In caso di esito istruttorio parzialmente o totalmente negativo occorre fare riferimento al Paragrafo 27 “Decadenza dal contributo”.

Come riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell’autorizzazione al pagamento, in base a quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, a partire dal 1° luglio 2015 la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la procedura “DURC On Line”. Inoltre, secondo l’art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233) “Compensazione per le imprese agricole” e la circolare AGEA 79339 del 24.11.2021, non è più necessario verificare la regolarità contributiva per le imprese agricole in fase di istruttoria di pagamento e di autorizzazione al pagamento stesso in quanto

l'eventuale somma dovuta dal beneficiario all'INPS dovrà essere registrata dallo stesso Istituto nel Registro Nazionale Debiti per essere compensata con i pagamenti erogati al beneficiario stesso.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di Sis.Co. le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Il manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di OPR è pubblicato al seguente link: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti>.

21.1 Erogazione dell'anticipo

Il beneficiario deve richiedere, a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo, pari al 50% dell'importo del contributo concesso **entro 12 mesi** a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento.

La richiesta di anticipo presentata dopo il suddetto termine non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OPR, come precisato al successivo paragrafo 24, preferibilmente firmata digitalmente. La presentazione della domanda di anticipo non risulta obbligatoria se in alternativa:

- il beneficiario abbia terminato i lavori entro **12 mesi** dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento, In questo caso il beneficiario deve presentare direttamente domanda di pagamento del saldo, entro 60 giorni dalla data di fine lavori su indicata e con le modalità previste al paragrafo 21.2;
- il beneficiario al momento della presentazione della domanda d'aiuto e al momento dell'apertura dell'istruttoria tecnico amministrativa abbia un valore di Produzione Standard inferiore o uguale a 300.000,00 euro;
- l'importo dell'investimento ammesso a contributo sia inferiore o uguale a 1.000.000,00 di euro.

Tutti i beneficiari-sono tenuti a compilare in Sis.Co. la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000, relativa alle informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari stessi, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2022/128.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del paragrafo 21.

21.2 Erogazione del saldo

Il soggetto beneficiario chiede all'OPR la liquidazione del contributo spettante entro **60 giorni** continuativi dalla data di scadenza del termine ultimo per la conclusione degli interventi previsti al paragrafo 17 del presente bando, con l'aggiunta dell'eventuale periodo di proroga.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al **novantesimo giorno** implica una decurtazione pari al 3% del contributo complessivo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo **90 giorni** non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza del contributo concesso e la restituzione dell'eventuale anticipo già percepito, maggiorato degli interessi legali.

Contestualmente alla presentazione della domanda di saldo il beneficiario è tenuto ad aggiornare il Fascicolo Aziendale con gli interventi realizzati.

Alla domanda di pagamento del saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) relazione tecnica descrittiva del progetto realizzato;
- 2) relazione descrittiva e planimetrie, a firma di un tecnico progettista iscritto a un ordine/collegio professionale, dello stato di tutte le strutture di allevamento presenti nel sito produttivo dopo l'intervento oggetto di contributo, con l'indicazione della potenzialità e del numero medio di capi presenti (SOLO PER AZIONE D);
- 3) report di stampa della Checklist benessere emessa dall'applicativo ClassyFarm, che rappresenti la situazione dell'azienda a intervento eseguito (SOLO PER AZIONE D);
- 4) fatture pagate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice secondo il fac-simile predisposto da OPR e allegato al manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie e disponibile on line al seguente link: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>. Le fatture dovranno essere allegate in formato XML (contenute in un file .zip supportato dal sistema) unitamente alla fattura di stile in PDF.

Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del Decreto di finanziamento devono poter essere ricondotte all'intervento a cui si riferiscono (ad esempio "PSP 2023-2027 - Intervento SRD02, anno campagna 2024").

Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSP 2023-2027 - Intervento SRD02". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (la seconda è la pratica consigliata). È necessario allegare copia dei registri contabili da cui risulta l'avvenuta registrazione delle fatture come sopra specificato.

- 5) documenti relativi ai pagamenti eseguiti, che devono riportare gli estremi della fattura o giustificativo di spesa a cui si riferiscono, o comunque essere riconducibili alla fattura pagata, e risultare effettuati solo dal beneficiario e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (si rammenta che non è ammesso il pagamento in contanti);
- 6) computo metrico dello stato finale dei lavori, in linea con quanto approvato in ammissibilità, a firma digitale del direttore dei lavori riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere. Per la redazione del computo si deve fare riferimento al prezzario utilizzato in domanda iniziale, come approvato in istruttoria T.A., con i prezzi unitari abbattuti come indicato al paragrafo 13.5, lett.c);
- 7) copia delle tavole progettuali definitive firmate digitalmente, comprensive della disposizione (layout) degli impianti generici, ossia elettrico, idraulico e termico, relative a quanto effettivamente realizzato, se variate rispetto a quelle iniziali;
- 8) dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa,

il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto ammesso a finanziamento o autorizzato con varianti o comunque in base a quanto indicato sopra;

- 9) dichiarazione di inizio attività produttiva ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" con ricevuta di deposito presso l'amministrazione competente, necessaria per programmi di intervento che comprendano la realizzazione di opere edili, limitatamente ai procedimenti amministrativi elencati nelle d.g.r. VIII/6919 del 2 aprile 2008 e VIII/8547 del 3 dicembre 2008, che include gli investimenti oggetto di finanziamento;
- 10) dichiarazione del Comune di regolarità della documentazione presentata, relativa agli interventi edili;
- 11) dichiarazione di conformità degli impianti (D.M. n. 37/2008, modificato dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010) resa dall'impresa installatrice, comprese le verifiche di funzionalità dell'impianto stesso;
- 12) documentazione attestante l'inizio e la fine dei lavori come indicato ai precedenti paragrafi 6.5 e 17.

Il beneficiario è tenuto a compilare in Sis.Co. le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000:

- di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali e di essersi avvalso o non essersi avvalso del credito d'imposta e/o delle garanzie pubbliche di cui al Par. 10;
- dichiarazione relativa alle informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento n. 2022/128.

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'OD per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi.

Il beneficiario, per il rispetto dell'impegno di cui al successivo paragrafo 28, lettera p) deve provvedere alle necessarie azioni di informazione e comunicazione. Per maggiori approfondimenti si rimanda al D.d.u.o. del 5 aprile 2024 - n. 5456: "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" 2024 reperibile al seguente link: <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3>;

Nelle domande di pagamento deve essere rendicontata la spesa sostenuta, relativamente al progetto approvato.

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Secondo quanto previsto dall'art 15 del D.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii., e atti conseguenti, i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta **maggiore del 25%** rispetto a quello considerato ammissibile a seguito dell'istruttoria della domanda di pagamento, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi.¹⁶

¹⁶ Di seguito si riporta un esempio di calcolo della riduzione.

- Contributo concesso da istruttoria iniziale = 100
- Contributo richiesto in domanda di pagamento = 100
- Contributo ammissibile a seguito di istruttoria domanda di pagamento = 75
- Riduzione contributo: $100 - 75 = 25$
- Calcolo della percentuale di riduzione in applicazione all'art. 15 d.lgs. 42/2023 = $25/75 = 33\%$.

Essendo la percentuale risultante superiore al 25%, si applica una ulteriore riduzione (sanzione), pari alla riduzione verificata con l'istruttoria della domanda di pagamento.

- Contributo erogabile: $100 - 25 - 25 = 50$.

La riduzione si applica anche nel caso in cui la differenza tra il contributo richiesto e quello ammesso sia verificata a seguito di controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente paragrafo 21.

22 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento dei lavori per l'erogazione del saldo implica un controllo della documentazione presentata e di norma un sopralluogo, con lo scopo di verificare:

- a) la conformità dell'investimento rendicontato con quanto ammesso con la domanda iniziale e che sia conseguentemente aggiornato il Fascicolo Aziendale;
- b) che gli investimenti siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di inizio interventi di cui al paragrafo 6.5;
- c) che la spesa ammessa a pagamento sia superiore al 70% della spesa ammessa a finanziamento, fatti salvi casi particolari come economie e sconti;
- d) che il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso a finanziamento, sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati;
- e) il rispetto degli impegni di cui al paragrafo 28 accertabili al momento dell'istruttoria del saldo, ivi compreso il mantenimento delle condizioni di cui al paragrafo 4;
- f) che i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
- g) la presentazione della documentazione di cui al paragrafo 21.2; nel caso in cui il beneficiario non abbia ottenuto dal Comune la dichiarazione di regolarità della documentazione presentata (indicata al punto 10 del sopracitato paragrafo), la richiesta deve essere inoltrata al Comune da parte dell'OD. Nel caso in cui il Comune non risponda, vale il silenzio assenso decorso il termine previsto dalla L. 241/90;
- h) che gli investimenti non abbiano ricevuto altri finanziamenti pubblici. In presenza di altre fonti di finanziamento compatibili come stabilito al paragrafo 10, si verifica che l'aiuto totale non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

Tutta la documentazione indicata al paragrafo 21.2 deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di saldo. Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare tale documentazione, l'OD competente può farne richiesta al beneficiario. La mancanza della documentazione necessaria ad espletare le verifiche di cui sopra o il mancato invio della stessa entro la conclusione dell'istruttoria, comporta il non riconoscimento delle relative spese rendicontate.

23 CONTROLLI IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito a campione dagli OODD prima dell'erogazione del saldo, sulla base delle procedure definite da OPR. I controlli in loco verificano che gli interventi siano attuati in conformità delle norme applicabili e coprono quanto previsto dal paragrafo 4, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi.

Tali controlli vengono effettuati secondo moduli informatici appositamente predisposti in Sis.Co. e seguono l'iter amministrativo di un'istruttoria relativa alle domande di pagamento.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni indicati al paragrafo 28;
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

24 FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria, intestata all'OPR e redatta in conformità a quanto previsto dal "Manuale per la gestione delle garanzie dell'Organismo Pagatore Regionale" e ss.mm.ii., disponibile sul sito internet di OPR, è richiesta nei seguenti casi:

- a) erogazione dell'anticipo; la durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari a 24 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento sul BURL con rinnovo automatico fino a svincolo richiesto da OPR oppure, in alternativa, con rinnovo automatico di 18 mesi e con la possibilità di eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR;
- b) altri casi valutati dall'OPR, che stabilisce la durata della garanzia fideiussoria.

Per velocizzare le procedure di pagamento e di successivo svincolo della fideiussione, oltre che nell'ottica del progressivo miglioramento della digitalizzazione della PA, è consigliata la presentazione di fideiussioni firmate digitalmente da allegare alla domanda di anticipo in Sis.Co.

La polizza fideiussoria è svincolata, previo nulla osta da parte dell'Organismo Delegato alle istruttorie di pagamento, dall'OPR, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

L'importo garantito dalla fideiussione è pari all'anticipazione richiesta o quanto stabilito da OPR al precedente punto b).

25 CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'OD trasmette all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) l'elenco delle domande finanziate, a seguito dell'approvazione del decreto di cui al paragrafo 15.

L'ATS provvede ad effettuare il controllo, se del caso, a campione sulla base di criteri di priorità, al fine di verificare il rispetto delle vigenti norme di settore (prodotti fitosanitari D.P.R. n. 290/01, D.Lgs.150/201, e DM 22 gennaio 2014 "PAN", Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2021 - n. XI-5836 - Linee guida attuazione in Lombardia Piano di azione nazionale uso sostenibile prodotti fitosanitari "PAR"; macchine, impianti e attrezzature D. Lgs. 17/2010) e in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le linee guida e documenti tecnici Inail per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali e delle macchine agricole).

Se previsti interventi di ristrutturazione, il beneficiario si impegna a adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009.

Il beneficiario si impegna, altresì, a garantire il rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori) e successive modifiche e integrazioni.

In occasione della richiesta di pagamento del saldo, l'OD verifica se i richiedenti siano già stati oggetto di controllo da parte di ATS e invia a quest'ultima l'elenco dei beneficiari richiedenti il saldo che non sono stati oggetto di controllo.

L'ATS trasmette all'OD l'esito dei sopralluoghi effettuati, se del caso a campione sulla base dei criteri di priorità, e/o l'elenco dei beneficiari richiedenti il saldo che non saranno controllati.

26 CONTROLLI "EX POST"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e il 31 dicembre dell'anno di conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato, di cui al successivo paragrafo 28.

Con riferimento al periodo "ex post" come sopra determinato, l'Organismo Pagatore Regionale, tramite l'OD, effettua entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del periodo, controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, secondo quanto indicato nel manuale di OPR.

Al termine del controllo "ex post" il funzionario incaricato redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

27 DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade nei seguenti casi:

- 1) mancato rispetto degli Impegni indicati al paragrafo 28;
- 2) non veridicità delle dichiarazioni presentate^{17/18};
- 3) esito negativo del controllo in loco ed ex post e dei sopralluoghi effettuati.

Il mancato rispetto degli Impegni indicati al paragrafo 28, dalla lettera p) alla lettera s) comporta la decadenza parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

27.1 Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata la violazione delle fattispecie di cui sopra viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'intervento.

Se tali violazioni si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento, la competenza è del Responsabile di Intervento ed avviato dalle Amministrazioni competenti, mentre, se vengono accertate

¹⁷ Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

¹⁸ Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebitato.

nell'istruttoria della domanda di pagamento o successivamente, la competenza è dell'OPR, che si avvale dei propri OODD.

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il Responsabile di Intervento o OPR, attraverso i propri OODD, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità, ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Qualora siano state erogate somme a titolo di anticipo o saldo OPR, attraverso i propri OODD, richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, utilizzando l'applicativo informatico Reg.Deb., fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute. Qualora sia determinata la decadenza totale, la stessa viene registrata in Sis.Co. dal Responsabile di Intervento o da OPR.

28 IMPEGNI

Il beneficiario assume gli impegni sottoelencati:

- a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- b) mantenere le condizioni di cui al punto 1 del paragrafo 4 fino al termine del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi a finanziamento di cui alla successiva lettera e);
- c) mantenere le condizioni di cui al punto 2 del paragrafo 4 fino alla conclusione dei controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori e l'erogazione del saldo;
- d) raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi previsti dal programma di investimento (Piano aziendale). In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- e) mantenere la destinazione agricola, la destinazione d'uso, la funzionalità, l'utilizzo, la titolarità e la localizzazione degli investimenti finanziati. Nel caso di:
 - 1) opere e impianti, per 10 anni dalla data di erogazione del contributo di saldo;
 - 2) macchine e attrezzature, per 5 anni dalla data di erogazione del contributo di saldo.

Si precisa che, se nel corso della durata degli impegni l'azienda si trovasse nella provata necessità di sostituire la macchina/attrezzatura per dimostrata usura, perdita di efficienza o costi di manutenzione antieconomici, dovrà obbligatoriamente provvedere a proprie spese alla sostituzione con una macchina/attrezzatura con le medesime caratteristiche di quella ammessa a finanziamento.

Inoltre, dovrà essere trasmessa all'autorità competente una relazione redatta da un tecnico iscritto a un Ordine/Collegio Professionale che riporti le motivazioni tecniche per la necessità di dismissione del macchinario e ne indichi le modalità di dismissione. Resta esclusa la possibilità di vendere la macchina/attrezzatura ad altre aziende agricole.

- f) realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate, rispettando le condizioni specificate al paragrafo 6.1 "Interventi ammissibili";
- g) non superare il numero di capi allevati nella struttura oggetto di finanziamento indicato nel piano aziendale per tutta la durata degli impegni⁹;
- h) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 17, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
- i) realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento con spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondono a requisiti di funzionalità, completezza e coerenza con gli obiettivi strategici indicati dal beneficiario nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- j) realizzare una spesa ammessa a pagamento superiore al 70%, di cui al paragrafo 22, lettera c);
- k) presentare la domanda di anticipo del contributo entro il termine indicato nel paragrafo 21.1, con l'esclusione dei casi indicati;
- l) presentare la domanda di saldo del contributo entro il 90° giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 21.1 o 21.2;
- m) non percepire altri finanziamenti pubblici come stabilito al paragrafo 10;
- n) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 21.1 (erogazione dell'anticipo) nei termini stabiliti, anche con riferimento ad eventuali richieste di perfezionamento documentale;
- o) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 21.2 (erogazione del saldo) nei termini stabiliti, anche con riferimento ad eventuali richieste di perfezionamento documentale;
- p) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al Reg. (UE) 2022/129 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale n. 5456 del 5 aprile 2024;
- q) rispettare le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ATS a seguito dei controlli effettuati, come previsto dal paragrafo 25;
- r) presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 21.1 o 21.2. La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi;
- s) realizzare gli interventi per i quali la domanda ha ottenuto l'assegnazione dei punteggi connessi alle Categorie di intervento della tabella 3, presenti nel paragrafo 11 "Criteri di Valutazione".

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera a) alla lettera o) comporta la decadenza totale dei benefici concessi e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera p) alla lettera s) comporta la decadenza parziale dei benefici concessi.

L'incidenza della riduzione del contributo concesso per mancato rispetto degli impegni è riportata nell'Allegato 8 delle presenti disposizioni attuative.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute di cui al paragrafo 29.

PARTE III “DISPOSIZIONI COMUNI”

29 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2116/2021, gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questo previsti, pur con la dovuta diligenza, e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali trova applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- 1) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- 2) ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
- 3) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
- 4) proroga ulteriore rispetto all'unica proroga prevista per la realizzazione dell'intervento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- del Responsabile di Intervento nel caso di domande di aiuto;
- dell'OPR nel caso di domande di pagamento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto con le modalità indicate nei successivi paragrafi, **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali.

29.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto

Il beneficiario deve presentare tramite Sis.Co. apposita domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione comprovante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.

Il Responsabile di Intervento verifica la richiesta presentata e autorizza/non autorizza in Sis.Co. **entro 15 giorni** dalla richiesta il beneficiario, dandone comunicazione all'interessato e per conoscenza all'Amministrazione competente e a OPR.

Il beneficiario, se del caso, **entro 60 giorni** dalla comunicazione dell'autorizzazione, presenta a Sis.Co. domanda di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2116, con le modalità previste dal paragrafo 13.2 al 13.5.

L'Amministrazione competente, **entro 60 giorni**, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 14. Il Responsabile di Intervento, nel caso di istruttoria positiva, aggiorna, se del caso, il decreto di concessione relativamente alla domanda in oggetto e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario e per conoscenza all'Amministrazione competente e a OPR.

29.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento

Il beneficiario deve presentare richiesta tramite PEC, corredata della documentazione comprovante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

OPR verifica la richiesta presentata e accoglie/non accoglie le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali comunicando l'esito al richiedente e per conoscenza al Responsabile di Intervento e all'OD competente.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto le spese per gli interventi finanziati.

Qualora non siano riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

30 DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA

Le domande di aiuto e le domande di pagamento, ai sensi dell'art. 59, comma 6 del Reg. (UE) 2021/2116, possono essere rettificate dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che le omissioni e/o gli elementi da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dal Responsabile d'Intervento o dall'OPR e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che il Responsabile di Intervento o l'OPR abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Si considerano omissioni o elementi rettificabili:

- **gli errori di compilazione**, che risultano evidenti in base a un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- **gli errori derivanti da verifiche di coerenza** (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

Non si considera elemento o omissione rettificabile la mancanza di documentazione allegata alla domanda di aiuto.

Il richiedente/beneficiario può presentare **solo una domanda** di rettifica, ferma restando la data della domanda iniziale di aiuto al fine del rispetto degli adempimenti conseguenti.

30.1 Richiesta di rettifica della domanda di aiuto

Il richiedente che intenda presentare domanda di rettifica deve inoltrare, tramite Sis.Co., entro il termine di validazione delle istruttorie di cui al paragrafo 14.1, al Responsabile di Intervento, selezionando "Direzione Generale Agricoltura", un'apposita domanda di autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, debitamente motivata e corredata della eventuale documentazione.

Il Responsabile di Intervento valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il richiedente alla presentazione della domanda di rettifica della domanda di aiuto e ne comunica l'esito al richiedente.

Il richiedente, in caso di autorizzazione alla rettifica, deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di aiuto con le modalità previste ai paragrafi 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5.

L'Amministrazione competente istruisce la nuova domanda di aiuto con le modalità previste al paragrafo 14 e ne comunica l'esito al richiedente e al Responsabile di Intervento, che ne tiene conto ai fini dell'approvazione del provvedimento di cui al paragrafo 15.

La domanda di rettifica corregge e **sostituisce** la domanda iniziale di aiuto.

Nel caso di non autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, rimane valida la domanda di aiuto inizialmente presentata.

30.2 Richiesta di rettifica della domanda di pagamento

Il beneficiario deve chiedere tramite PEC, all'OD, la possibilità di correggere la domanda di pagamento dando evidenza dell'errore di compilazione.

L'OD, dopo valutazione, comunica al beneficiario l'accoglimento/non accoglimento della richiesta.

31 RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare totalmente alla realizzazione del progetto prima di aver percepito quote di contributo, devono darne immediata comunicazione al Responsabile di Intervento e a OPR tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co..

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono comunicare la rinuncia all'OPR all'OD e al Responsabile di Intervento tramite PEC. La rinuncia in questa fase comporta la restituzione delle somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute, di cui al paragrafo 29.

Indipendentemente dal momento in cui è presentata la rinuncia, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali al fine di evitare la restituzione di quanto percepito sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata secondo le modalità indicate al paragrafo 29, tramite Sis.Co. per le domande di aiuto e tramite PEC (opr@pec.regione.lombardia.it) per le domande di pagamento, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

32 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

32.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

O.20. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole;

R.9 Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l'efficienza delle risorse;

R.26 Percentuale di aziende agricole che beneficiano del sostegno della PAC e del sostegno agli investimenti non produttivi relativi alla salvaguardia delle risorse naturali;

R.44 Percentuale di unità di bestiame (UB) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali.

32.2 Customer Satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

33 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

33.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

o in alternativa

33.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione:

- Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro **60 giorni** dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

34 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale (OPR), mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentari e Foreste.

I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivo provvedimento.

35 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali inclusa nel presente bando di cui all'Allegato 9.

36 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione del presente Intervento.

Presentazione della domanda sul Sistema Informativo Sis.Co. e inizio delle attività di progetto	27 novembre 2024
Termine per la presentazione domanda di aiuto	30 aprile 2025, entro e non oltre le ore 16:00:00
Chiusura dell'istruttoria	31 ottobre 2025
Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari	21 novembre 2025
Conclusione progetto	Entro 24 mesi successivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione del contributo

ALLEGATO 1 – AZIONE A E AZIONE B: NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE

PREMESSA

PARTE 1: AZIONE A

CAPITOLO 1 – MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO NON PALABILI

1. Attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili
 - 1.1. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili
 - 1.2. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda con deflettore degli effluenti di allevamento non palabili
 - 1.3. Attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili
2. Macchine agricole operatrici semoventi corredate di attrezzature per la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili
3. Macchine agricole operatrici e attrezzature per la distribuzione e l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
 - 3.1. Macchine agricole operatrici portate, semi-portate o trainate per la distribuzione e l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
 - 3.2. Attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
4. Carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti di allevamento non palabili
5. Attrezzature ed altre spese ammissibili per la gestione di effluenti di allevamento non palabili
 - 5.1. Sistemi da installare sulla trattrice o sulla macchina agricola operatrice
 - 5.2. Sistemi per le vasche di stoccaggio
 - 5.3. Spese sostenute nell'ambito del sistema di gestione degli effluenti di allevamento per acquisto di sistemi informatici (hardware e software)

CAPITOLO 2 – MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEI FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. Spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale
2. Attrezzature e altre spese ammissibili per la gestione dei fertilizzanti

PARTE 2: AZIONE B

CAPITOLO 3 – IRRORATRICI E AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (DRONI)

1. Macchine irroratrici semoventi
2. Atomizzatori/nebulizzatrici portati semi-portati o trainati per colture arboree dotati di pannelli atti al recupero del prodotto che non va a bersaglio

3. Atomizzatori/nebulizzatrici portati semi-portati o trainati per colture arboree dotati di dispositivi a carica elettrostatica
4. Barre irroratrici portate, semi-portate o trainate, dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva
5. Atomizzatori/nebulizzatrici portati semi-portati o trainati per colture arboree dotate di soluzioni per distribuzione a rateo variabile e/o controllo automatico delle sezioni
6. Barre irroratrici portate, semi-portate o trainate dotate di soluzioni per distribuzione a rateo variabile e/o controllo automatico delle sezioni
7. Aeromobili a pilotaggio remoto (Droni)

CAPITOLO 4 – MACCHINE OPERATRICI PER LA MINIMA LAVORAZIONE

1. Macchine agricole operatrici per la minima lavorazione o "minimum tillage"
2. Macchine agricole operatrici per la lavorazione in bande o "strip tillage"
3. Roller crimper
4. Rullo cambridge

PREMESSA

Sono ammissibili a finanziamento solo le macchine e le attrezzature che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di:

- gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento;
- riduzione di quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e delle emissioni connesse a questi prodotti;
- diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e di semina su sodo;

Tutte le macchine e le attrezzature finanziate devono rispondere alla Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/2010 e s.m.i.) se immesse sul mercato fino al 19 gennaio 2027. Le macchine e attrezzature immesse sul mercato dopo quella data devono rispondere al Regolamento Macchine 2023/1230.

Le motivazioni dell'acquisto delle nuove macchine e attrezzature devono essere dettagliate nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, di cui all'Allegato 5.

Nel presente Allegato le macchine e le attrezzature nuove che possono essere oggetto di finanziamento sono descritte nelle loro caratteristiche generali, con approfondimenti specifici che evidenziano i **requisiti indispensabili di ammissibilità riferiti alla fabbricazione delle nuove macchine e attrezzature.**

Si precisa il significato dei seguenti termini ai fini del presente Allegato:

- **macchina agricola operatrice semovente:** da intendersi come macchina operatrice agricola dotata di motore per autotrazione e non accoppiabile alla trattrice;
- **macchina agricola operatrice portata/semi-portata/trainata:** da intendersi come macchina operatrice agricola priva di motore per autotrazione e funzionante solo se accoppiata alla trattrice;
- **attrezzatura:** da intendersi come:
 - **dotazione a corredo di una macchina agricola operatrice semovente** o di una macchina agricola operatrice accoppiata alla trattrice (ad es. carro-botte corredato di attrezzatura per lo spandimento tramite iniezione profonda degli effluenti di allevamento);
 - **attrezzatura fissa o mobile a completamento di impianti** (ad es. sistema di miscelazione per impianto di stoccaggio effluenti di allevamento, manichetta flessibile per sistema ombelicale di distribuzione effluenti di allevamento non palabili);
 - **dispositivi elettronici** (ad es. sensori, rilevatori GPS, ecc.).

Non è possibile invocare le cause di forza maggiore ed eventi eccezionali per danneggiamenti, usura e/o perdita di nuove macchine o attrezzature.

Non è ammessa la sostituzione di macchine o attrezzature già presenti in azienda.

PARTE 1: AZIONE A

CAPITOLO 1 – MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO NON PALABILI

La distribuzione degli effluenti non palabili in campo, indipendentemente dalla modalità di trasporto/convogliamento dell'effluente dalla vasca di raccolta al campo, con macchina agricola operatrice semovente, con carbotte o con sistema ombelicale, deve avvenire esclusivamente attraverso sistemi di spandimento a bassa emissione di ammoniaca. Le soluzioni applicative di questi sistemi ammissibili a finanziamento sono riportate di seguito.

Per semplicità espositiva è utilizzato il termine "effluenti d'allevamento" intendendo con esso sia gli effluenti d'allevamento in senso stretto, sia il digestato equiparabile all'effluente d'allevamento.

Condizioni indispensabili di ammissibilità

Sono ammissibili le nuove macchine agricole operatrici e le attrezzature di cui al presente capitolo, alle seguenti condizioni indispensabili:

- Il richiedente deve intervenire in un'ottica di **razionalizzazione dell'intero sistema aziendale di gestione degli effluenti di allevamento non palabili**, che deve essere dettagliatamente descritto nel "Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola", di cui all'Allegato 5 delle presenti disposizioni attuative;
- le nuove macchine, attrezzature ed altre spese ammissibili devono essere destinate a costituire **un nuovo sistema aziendale di gestione degli effluenti di allevamento non palabili** o, in alternativa, a **completare i sistemi aziendali di gestione degli effluenti di allevamento non palabili** già avviati.

In entrambi i casi il sistema aziendale di gestione degli effluenti di allevamento non palabile deve essere efficiente ed innovativo, ossia costituito da **macchine, attrezzature e sistemi informativi contemporaneamente presenti**, che devono possedere le seguenti dotazioni/caratteristiche minime ed essenziali:

A) Dotazioni della trattrice o della macchina agricola operatrice:

1. sistemi di guida assistita e/o automatizzata installati sulle trattrici/macchine agricole operatrici semoventi in grado di garantire la gestione dal posto di guida della distribuzione degli effluenti con applicativi integrati;
2. sistema di localizzazione GPS con precisione sub-metrica installato sulla trattrice o sulla macchina operatrice;
3. macchina operatrice con sistema di spandimento a rateo variabile (VRT), così come descritto al Capitolo 2, paragrafo 1;
4. sistema di controllo della quantità di effluente distribuito in relazione alla velocità di avanzamento;
5. attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti sulle macchine operatrici qualora non installati nelle vasche di stoccaggio.

Si precisa che le trattrici non sono ammissibili a finanziamento ai sensi delle presenti disposizioni attuative.

B) Dotazioni delle vasche di stoccaggio:

1. attrezzature per il monitoraggio del livello degli effluenti nella vasca;
2. sistema di miscelazione;
3. attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti (in alternativa deve essere presente in azienda un'analisi annuale degli effluenti di allevamento per tutto il periodo di durata degli impegni), qualora non presenti sulle macchine operatrici.

C) Il sistema di gestione degli effluenti di allevamento deve inoltre prevedere almeno:

1. l'analisi dei terreni per caratterizzare i mappali (eseguita almeno due volte nel corso del periodo di durata degli impegni)
2. la mappatura delle produzioni;
3. l'impiego di hardware e software in grado di:
 - gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
 - predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
 - integrare le informazioni sul livello degli effluenti nelle vasche di stoccaggio nel sistema di distribuzione;
 - gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
 - registrare le operazioni svolte, compreso il trasporto in campo degli effluenti;
 - registrare le quantità distribuite;
 - archiviare gli eventi di distribuzione su supporto informatico per un periodo di almeno 5 anni decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo.

Nel caso delle nuove macchine e delle attrezzature di cui al successivo paragrafo 3 (3.1 e 3.2), il possesso delle dotazioni/caratteristiche minime ed essenziali stabilite dalle precedenti lettere A) e C), è **opzionale**.

Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e mantenere in efficienza il sistema di distribuzione degli effluenti per un periodo di almeno cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.

Sono ammissibili a finanziamento le nuove macchine agricole operatrici e attrezzature di seguito descritte:

1. Attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili

1.1. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili

Queste attrezzature, oltre a dover essere integrabili con i dispositivi di cui alla sopracitata lettera A (Dotazioni della trattrice o della macchina agricola operatrice), consentono lo spandimento rasoterra dell'effluente in modo che questo sia posizionato direttamente in prossimità del terreno attraverso barre di elevata larghezza di lavoro, provviste di tubi adduttori flessibili. L'assetto tipico prevede barre della larghezza di 12 m con tubazioni distanziate di 30 cm. In questo modo diventa possibile sia applicare

l'effluente su tutta la superficie del terreno sia localizzarlo su una parte di essa (distribuzione in banda) per la fertilizzazione in copertura di colture seminate a file.

Nel primo caso nella parte inferiore di ogni tubo distributore è presente un piatto deviatore, che permette di aumentare la superficie di terreno interessata dalla distribuzione del singolo tubo con una leggera sovrapposizione dei getti di due tubi contigui.

Nel secondo caso l'effluente fuoriesce direttamente da orifizi o da una serie di tubi flessibili.

1.2. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda con deflettore degli effluenti di allevamento non palabili

Sono attrezzature che, oltre a dover essere integrabili con i dispositivi di cui alla sopracitata lettera A (Dotazioni della trattrice o della macchina agricola operatrice), hanno la stessa configurazione di quelle per la distribuzione in banda (larghezza massima di 8-12 m) con in aggiunta un deflettore posto nella parte distale del tubo adduttore che permette di depositare il liquame sotto la coltura e sopra il suolo, senza contaminazioni della parte aerea. Questa tecnica è applicabile su prati e cereali autunno-vernini la cui la vegetazione abbia un'altezza minima di 8 cm: il deflettore sposta lateralmente gli steli e le foglie che, dopo il rilascio del liquame, ritornano nella posizione iniziale. La banda del liquido viene quindi coperta dalla vegetazione che funge da protezione contro i fenomeni ambientali che favoriscono la volatilizzazione.

1.3 Attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili

Sono attrezzature che, oltre a dover essere integrabili con i dispositivi di cui alla sopracitata lettera A (Dotazioni della trattrice o della macchina agricola operatrice) consentono la distribuzione e il contestuale interrimento dell'effluente in campo.

In base alle loro caratteristiche e alle modalità operative si distinguono essenzialmente in due categorie, di seguito descritte:

- 1) "a solco aperto", in cui gli assolcatori, a lama o a disco singolo o doppio, spazati di 20-40 cm, incidono il terreno a profondità non superiore a 5-6 cm e lasciano aperto un profilo che viene riempito dall'effluente tramite tubi adduttori;
- 2) "a solco chiuso", in cui l'effluente è iniettato ad una profondità di 15 cm in un solco creato da denti o dischi e poi richiuso da dischi o rulli.

2. Macchine agricole operatrici semoventi corredate di attrezzature per la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili

Sono macchine agricole operatrici semoventi (spandiliquame semoventi) dotate di sistemi di guida avanzati e corredate di attrezzature per la distribuzione localizzata, interrata e differenziata degli effluenti di allevamento non palabili.

Si tratta di macchine di moderna concezione che integrano sensori GPS con precisione sub-metrica e sistemi di guida assistita/semi-automatica, corredate da appositi software che consentono una regolazione accurata della dose da distribuire, la registrazione e il controllo delle operazioni di campo svolte.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono possedere un sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica;
- devono possedere un sistema di guida assistita/semi-automatizzata connessa al sistema GPS;

- deve essere possibile controllare direttamente le operazioni svolte dalle attrezzature per la distribuzione: presenza di display di controllo, compatibilità/connettività con sistemi VRT, software di gestione e registrazione delle operazioni svolte, eccetera;
- devono essere dotate di attrezzature per la distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:
 - attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel precedente paragrafo 1.1;
 - attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda con deflettore degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel precedente paragrafo 1.2;
 - attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel precedente paragrafo 1.3.

3. Macchine agricole operatrici e attrezzature per la distribuzione e l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale

Il sistema ombelicale prevede che l'effluente non palabile sia convogliato in prossimità del campo attraverso un impianto di tubature sotterranee o trasportato attraverso carro-botte.

Il trasporto nell'appezzamento avviene tramite una manichetta flessibile collegata alla macchina operatrice accoppiata alla trattrice per le operazioni di spandimento e interrimento dell'effluente.

L'attacco della manichetta alla macchina agricola operatrice avviene attraverso un particolare snodo che evita lo schiacciamento del tubo durante le manovre di svolta, man mano che la trattrice avanza sul terreno.

3.1. Macchine agricole operatrici per la distribuzione e l'interrimento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale

Si tratta di macchine agricole operatrici accoppiate alla trattrice e collegate alla manichetta flessibile tramite uno apposito snodo.

Al fine di minimizzare le emissioni di ammoniaca durante le operazioni di spandimento, le modalità di distribuzione e/o interrimento dell'effluente di allevamento non palabile devono essere riconducibili a quelle delle macchine agricole operatrici descritte nel paragrafo 2 di questo capitolo.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

devono essere dotate di organi atti alla distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie:

- attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel precedente paragrafo 1.1;
- attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda con deflettore degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel precedente paragrafo 1.2;
- attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel precedente paragrafo 1.3.

3.2. Attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale

Nell'ambito dei sistemi ombelicali di distribuzione degli effluenti non palabili sono ammessi a finanziamento le seguenti attrezzature per il convogliamento e lo spandimento degli effluenti in campo:

- a) manichette flessibili specificatamente progettate per il convogliamento degli effluenti non palabili sino alla macchina operatrice adibita allo spandimento/interramento;
- b) pompa centrifuga o volumetrica;
- c) carrello arrotolatore per manichette;
- d) attrezzature mobili "a carrello" utilizzate per lo spandimento lungo l'appezzamento, nel caso in cui la manichetta non sia collegata alla macchina operatrice accoppiata alla trattrice.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

sono ammissibili solo attrezzature specificatamente progettate ed utilizzate in modo esclusivo per il convogliamento e lo spandimento in campo degli effluenti di allevamento.

Non sono ammissibili a finanziamento attrezzature utilizzabili anche per l'irrigazione.

4. Carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti di allevamento non palabili

La più comune pratica agricola prevede il pompaggio degli effluenti di allevamento dalla vasca di raccolta al carribotte (spandiliquame trainato) per il trasporto in campo, dove successivamente avviene la distribuzione. I carribotte ammissibili a finanziamento devono possedere gli organi atti alla distribuzione dell'effluente d'allevamento, così come descritti nel precedente paragrafo 2 di questo capitolo.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

devono essere dotati di attrezzature per la distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:

- attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel precedente paragrafo 1.1;
- attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda con deflettore degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel precedente paragrafo 1.2;
- attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel precedente paragrafo 1.3.

5. Altre spese ammissibili per la gestione di effluenti di allevamento non palabili

5.1 Sistemi da installare sulla trattrice o sulla macchina agricola operatrice:

- sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica da installare su trattrici o macchine operatrici già presenti in azienda;
- sistema per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti da installare sulle macchine operatrici già presenti in azienda per la distribuzione degli effluenti;
- sistema di regolazione della pressione di gonfiaggio degli pneumatici.

5.2 Sistemi per le vasche di stoccaggio:

- sensori integrati al sistema di distribuzione per il monitoraggio del livello degli effluenti nella vasca;
- sistema di miscelazione;
- sistema per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti.

5.3 Spese sostenute nell'ambito del sistema di gestione degli effluenti di allevamento per acquisto di sistemi informatici (hardware e software) per:

- gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
- predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
- integrare le informazioni sul livello degli effluenti nelle vasche di stoccaggio nel sistema di distribuzione;
- gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
- registrare le operazioni svolte, compreso il trasporto in campo degli effluenti;
- registrare le quantità distribuite;
- archiviare gli eventi di distribuzione su supporto informatico.

CAPITOLO 2 – MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEI FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Le macchine agricole operatrici, attrezzature e spese elencate al presente capitolo sono ammissibili a finanziamento solo se sono destinate a costituire un nuovo sistema aziendale di gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento oppure a completare i sistemi aziendali già avviati.

Condizioni indispensabili di ammissibilità

I sistemi di gestione dei fertilizzanti (per semplicità espositiva è utilizzato il termine "fertilizzanti" intendendo con esso i fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento) devono possedere caratteri di efficienza ed innovazione, vale a dire essere costituiti da **macchine, attrezzature e sistemi informativi che devono essere contemporaneamente presenti** ed in possesso delle seguenti dotazioni/caratteristiche minime ed essenziali:

A) Dotazioni della trattrice o della macchina agricola operatrice:

1. sistemi di guida assistita e/o automatizzata installati sulle trattrici in grado di garantire l'attivazione della distribuzione dei fertilizzanti con applicativi integrati e gestibili dal posto di guida;
2. sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica installato sulla trattrice o sulla macchina agricola operatrice;
3. macchina agricola operatrice con sistema di spandimento a rateo variabile (VRT), così come descritto al successivo paragrafo 1 del presente capitolo;
4. sistema di controllo della quantità di fertilizzanti distribuito in relazione alla velocità di avanzamento.

Si precisa che le trattrici non sono ammissibili a finanziamento ai sensi delle presenti disposizioni attuative.

B) Il sistema di gestione dei fertilizzanti deve inoltre prevedere almeno:

1. l'analisi dei terreni per caratterizzare i mappali (eseguita almeno due volte nel corso del periodo di durata degli impegni);
2. la mappatura delle produzioni;
3. l'impiego di sistemi informatici (hardware e software) in grado di:
 - gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
 - predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
 - gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
 - registrare le operazioni svolte;
 - registrare le quantità distribuite;
 - archiviare gli eventi di distribuzione su supporto informatico per un periodo di almeno 5 anni decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo.

Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e mantenere in efficienza il sistema di gestione dei fertilizzanti per un periodo di almeno cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.

Sono ammissibili a finanziamento le nuove macchine agricole operatrici e attrezzature di seguito descritte:

1. Spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale

Gli spandiconcime dotati di dispositivi "a rateo variabile" o VRT consentono la regolazione puntiforme della dose di concime distribuito e sono dotati di un rilevatore GPS che determina in continuo la posizione della macchina nell'appezzamento trattato.

La macchina agricola operatrice è in grado di modulare la quantità di concime distribuita in primo luogo secondo quanto contenuto nella "mappa di prescrizione" caricata, ma anche in relazione alla velocità di avanzamento lungo il campo.

In determinate situazioni, ad esempio nel caso di trattamenti in prossimità di corsi d'acqua, deve essere possibile regolare la larghezza di lavoro attraverso appositi limitatori laterali, evitando così perdite di prodotto e potenziali fonti di inquinamento.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere corredati di dispositivi VRT in grado di regolare la dose di concime distribuita anche in base alla velocità di avanzamento;
- devono essere dotati di sistemi per la limitazione laterale della larghezza di lavoro.

Non sono ammissibili kit VRT per l'adattamento di macchine già presenti in azienda.

2. Attrezzature e altre spese ammissibili per la gestione dei fertilizzanti

- a) Attrezzature da installare sulla trattrice o sulla macchina agricola operatrice:
- sistema di localizzazione GPS con precisione sub-metrica da installare su trattrici o macchine operatrici già presenti in azienda;
 - attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto dei fertilizzanti, da installare sulle macchine operatrici già presenti in azienda per la distribuzione dei fertilizzanti stessi.
- b) Spese sostenute nell'ambito del sistema di gestione dei fertilizzanti per acquisto di sistemi informatici (hardware e software) in grado di:
- gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
 - predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
 - gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
 - registrare le operazioni svolte;
 - registrare le quantità distribuite;
 - archiviare gli eventi di distribuzione su supporto e informatico.

PARTE 2: AZIONE B

CAPITOLO 3 - IRRORATRICI E AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (DRONI)

1. Macchine irroratrici semoventi

Sono ammissibili le macchine irroratrici semoventi dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche, innovative sia dal punto di vista ambientale che della sicurezza per l'operatore.

L'esposizione a polveri e aerosol generati durante i trattamenti fitosanitari rappresenta una minaccia per l'operatore, perché lo espone a sostanze attive responsabili di fenomeni di tossicità acuta e cronica; è fondamentale quindi che le cabine di guida delle macchine irroratrici semoventi offrano un elevato livello di protezione, rappresentato dalle cabine omologate in classe IV, pressurizzate e dotate di sistemi di filtraggio ai carboni attivi.

Cabine di guida certificate in classe IV

Nell'ambito delle macchine irroratrici semoventi il grado di protezione delle cabine di guida è definito dalla normativa EN 15695-1 e -2.

Le cabine certificate in classe IV dotate di filtri ai carboni attivi offrono attualmente il livello di protezione più alto, proteggendo l'operatore contro polvere, materiale nebulizzato (aerosol) e vapori, modalità attraverso cui sono solitamente distribuiti in campo i prodotti fitosanitari.

Per mantenere il grado di efficienza richiesto dalla normativa i filtri a carboni attivi di classe IV devono essere periodicamente sostituiti.

Per ottenere una ulteriore sicurezza nei confronti di polveri, aerosol e vapori la cabina delle macchine irroratrici semoventi deve essere di tipo "pressurizzato", in cui cioè l'ambiente interno è mantenuto ad una pressione leggermente superiore a quella esterna, impedendo in tal modo qualsiasi immissione di aria non filtrata.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura ambientale gli obiettivi sono mirati principalmente alla conservazione delle qualità fisiche del suolo.

A questo scopo le irroratrici semoventi devono essere dotate di pneumatici "a flessione molto elevata" o VF, in grado di distribuire il peso della macchina sul terreno minimizzando la compattazione del suolo, sia in superficie che negli strati più profondi.

Pneumatici a flessione molto elevata (VF)

I cosiddetti "pneumatici a flessione molto elevata", o "Very High Flexion Tyre" identificati come VF sugli pneumatici, sono specificatamente studiati per l'uso agricolo.

La pressione di gonfiaggio molto bassa, mantenuta costante indipendentemente dalla velocità, determina una significativa riduzione del compattamento del suolo e il mantenimento della sua struttura e porosità, aspetti che risultano particolarmente interessanti nei sistemi agricoli che adottano la minima lavorazione o lavorazione su sodo.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere dotate di cabina di guida certificata in classe IV secondo le norme EN 15695-1 e -2, pressurizzata e dotata di filtri ai carboni attivi;
- devono essere equipaggiate con pneumatici "a flessione molto elevata" o VF;
- devono essere dotate di attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:
 - atomizzatori/nebulizzatrici per colture arboree dotati di pannelli atti al recupero del prodotto che non va a bersaglio, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2;
 - atomizzatori/nebulizzatrici per colture arboree dotati di dispositivi a carica elettrostatica, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 3;
 - barre irroratrici dotate di manica d'aria, di ugelli anti-deriva, di dispositivi di geolocalizzazione e controllo automatico della chiusura delle sezioni, di premiscelatore integrato oppure di Closed Transfer System integrato, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 4;

2. Atomizzatori/nebulizzatrici portati, semi-portati o trainati per colture arboree dotati di pannelli atti al recupero del prodotto che non va a bersaglio

Sono macchine agricole operatrici, di solito utilizzate in vigneto, che permettono contemporaneamente l'irrorazione e il recupero del prodotto non intercettato dalla vegetazione, mediante l'impiego di varie configurazioni meccaniche: deflettori, collettori e tunnel.

Sono dette "a tunnel" o "a recupero" poiché avvolgono il filare su entrambi i lati durante il trattamento e consentono di recuperare il prodotto che non giunge a bersaglio.

I nebulizzatori e il sistema di aspirazione del prodotto non andato a bersaglio sono alloggiati su due pannelli o pareti contrapposte che racchiudono i filari e la chioma; il prodotto recuperato viene filtrato e riportato nella cisterna principale.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono possedere un sistema di recupero/aspirazione e reimmissione nella cisterna principale del prodotto che non va a bersaglio.

3. Atomizzatori/nebulizzatrici portati, semi-portati o trainati per colture arboree dotati di dispositivi a carica elettrostatica

Sono macchine operatrici, di solito utilizzate in vigneto o in frutteto, che effettuano irrorazione mediante aeroconvezione e dotate di dispositivi che imprimono carica elettrica alle gocce di prodotto fitosanitario da distribuire opposta rispetto a quella della vegetazione bersaglio. In questo modo è favorita la distribuzione di fitofarmaco sulla vegetazione, diminuendo le gocce disperse nell'ambiente per deriva.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono possedere un sistema di impressione della carica elettrostatica alle particelle di prodotto da distribuire non rimovibile, in modo che le stesse macchine non possano essere utilizzate per distribuzione del prodotto mediante la sola aeroconvezione.

4. Barre irroratrici portate semi-portate o trainate dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva

Si tratta di barre irroratrici per la distribuzione di prodotti fitosanitari su colture erbacee in pieno campo e colture protette, accessoriate di manica d'aria e dotate di ugelli anti-deriva.

Le barre irroratrici con manica d'aria, dette barre "aero-assistite" o "aria-assistite", sono dotate di un ventilatore il cui flusso d'aria è convogliato lungo la barra attraverso un'apposita manica gonfiabile.

L'aria esce dalla manica solo in corrispondenza degli ugelli e viene indirizzata verso il basso generando una turbolenza che apre la vegetazione e determina una migliore deposizione sulle lamine fogliari delle gocce diffuse dagli ugelli. Questo flusso d'aria ha un efficace effetto anti-deriva, poiché riduce notevolmente la scia di gocce che restano sospese in atmosfera dietro alla barra irroratrice in funzione, anche in presenza di vento. Il funzionamento della manica d'aria può essere escluso: infatti in particolari situazioni, ad esempio, nell'ipotesi di trattamento su terreno privo di vegetazione e in assenza di vento, è sconsigliato in quanto può addirittura accentuare il fenomeno della deriva.

Tipologie ammissibili di ugelli anti-deriva

Le barre dotate di manica d'aria devono essere accessoriate con ugelli anti-deriva, classificati come tali dal costruttore, che devono essere esclusivamente riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) Ugelli con pre-orifizio.
Presentano un pre-orifizio calibrato e una camera di turbolenza che riducono la pressione, determinando la formazione di gocce di media dimensione, meno soggette a deriva o a gocciolamento.
- b) Ugelli ad induzione/inclusione d'aria.

Sono caratterizzati da particolari fori posti lateralmente o frontalmente, che determinano l'aspirazione e l'incorporazione di una certa quantità d'aria all'interno del flusso di acqua.

Le gocce che si formano risultano più grandi e con numerose bolle d'aria al loro interno, e sono capaci di una maggiore penetrazione e diffusione all'interno della copertura vegetale, unitamente a scarsissime perdite per deriva.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere dotate contemporaneamente sia di manica d'aria che di ugelli anti-deriva;
- devono essere dotate di dispositivi di geolocalizzazione e controllo automatico della chiusura delle sezioni;
- devono essere dotate di premiscelatore integrato oppure di Closed Transfer System integrato.

5. Atomizzatori/nebulizzatrici portati semi-portati o trainati per colture arboree dotate di soluzioni per distribuzione a rateo variabile e/o controllo automatico delle sezioni

Sono macchine operatrici, di solito utilizzate in vigneto o in frutteto, che effettuano irrorazione variabile in tempo reale. La regolazione della quantità di miscela distribuita si può basare sul rilevamento tramite sensori della presenza o meno della vegetazione da proteggere, piuttosto che della presenza o meno di patogeni e infestanti oppure su mappe di prescrizione pre-elaborate.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- Sistema per la variazione dell'irrorazione automatica in tempo reale (ad esempio tramite controllo dei singoli ugelli, e/o tramite Pulse Width Modulation - PWM, ecc.) basata su mappe di prescrizione o a seconda di determinati parametri acquisiti tramite opportuni sensori (ad esempio sistemi di visione o sensori ad ultrasuoni che misurino densità fogliare o rilevino eventuali infestazioni – "Spot spraying").

6. Barre irroratrici portate, semi-portate o trainate dotate di soluzioni per distribuzione a rateo variabile e/o controllo automatico delle sezioni

Sono macchine operatrici, di solito utilizzate in colture estensive, che effettuano irrorazione variabile in tempo reale. La regolazione della quantità di miscela distribuita si può basare su mappe di prescrizione pre-elaborate o su rilevamenti in tempo reale tramite opportuni sensori delle condizioni della coltura.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- Sistema per la variazione dell'irrorazione automatica in tempo reale (ad esempio tramite controllo dei singoli ugelli, e/o tramite Pulse Width Modulation - PWM, ecc.) basata su mappe di prescrizione o a seconda di determinati parametri acquisiti tramite opportuni sensori (ad esempio sistemi di visione o sensori ad ultrasuoni che misurino densità fogliare o rilevino eventuali infestazioni – "Spot spraying").

7. Aeromobili a pilotaggio remoto (Droni)

Sono apparecchi volanti privi di pilota a bordo (droni), utilizzati per telerilevamento o trattamenti localizzati, mediante posizionamento programmato effettuato tramite GPS.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere di tipo aereo, omologati allo scopo e dotati di apposita matricola;
- devono essere utilizzati in conformità e per gli scopi stabiliti al punto A4 dell'Allegato al decreto 22 gennaio 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero della Salute "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

CAPITOLO 4 - MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI PER LA MINIMA LAVORAZIONE

1. Macchine agricole operatrici per la minima lavorazione o "minimum tillage"

Sono macchine operatrici portate, semi-portate o trainate, che consentono la preparazione del letto di semina in un unico passaggio a partire da terreno sodo non preventivamente lavorato.

La tecnica adottata prevede infatti un'unica lavorazione superficiale del terreno, in alternativa alle usuali pratiche agronomiche.

Queste macchine sono dotate di serie di organi lavoranti di diverso tipo, costituiti da denti fissi/elastici, di dischi e di rulli di varia conformazione e misura, non mossi dalla presa di potenza della trattrice.

Il terreno sodo è smosso senza causarne l'inversione degli strati per una profondità massima di 20 cm e limitando il rivoltamento del residuo colturale, che al termine della lavorazione si presenta in parte ancora in superficie o leggermente incorporato nel suolo.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere macchine per la preparazione del letto di semina in un unico passaggio a partire da terreno sodo;
- devono presentare organi lavoranti passivi, ossia non mossi dalla presa di potenza o idraulicamente;
- devono consentire una lavorazione del terreno a profondità non superiore a 20 cm, indipendentemente dalla possibilità di regolazione della macchina da parte dell'operatore.

2. Macchine operatrici per la lavorazione in bande o "strip tillage"

Le macchine operatrici per la lavorazione in strisce o bande, cosiddetta "strip tillage", possono essere assimilabili a quelle per la minima lavorazione, ma con la specifica caratteristica di lavorare il suolo solamente lungo la fila di semina, lasciando intatto lo spazio di suolo tra le file.

Questa tecnica, infatti, si applica a colture con interfila superiore ai 40 cm e prevede che il terreno nelle interfila resti intatto e non lavorato; la semina, di solito eseguita successivamente, deve avvalersi di un sistema di guida satellitare di precisione attiva per determinare la sovrapposizione della fila di semina sulla fascia lavorata.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono consentire una lavorazione in bande con un interfila minima di 40 cm, intesa come distanza minima tra gli assi centrali di due bande adiacenti;
- ciascuna banda deve essere di larghezza non superiore a 20 cm;

- devono consentire una lavorazione del terreno a profondità non superiore a 20 cm, indipendentemente dalla possibilità di regolazione della macchina da parte dell'operatore;
- devono presentare organi lavoranti passivi, ossia non mossi dalla presa di potenza o idraulicamente;
- devono poter avvalersi di un sistema di guida satellitare di precisione attiva con trasmissione mappa e percorsi al cloud aziendale.

3. Roller crimper

Sono rulli appositamente progettati, comunemente chiamati anche "rullo trincia", "rullo piegatore" o "trincia passiva", destinati ad abbattere la copertura vegetale risultante da *cover crops* o residui colturali, senza ricorrere a diserbanti chimici o attrezzi azionati dalla presa di potenza.

Si tratta generalmente di un rullo portato, o di un sistema di rulli, fisso o basculante, su cui sono fissate delle lame o losanghe con collocazione longitudinale, diagonale, a spirale o a "V" rispetto al senso di marcia. Ideale per l'adozione di sistemi di agricoltura conservativa, può essere collocato anteriormente e/o posteriormente alla trattrice, in funzione delle caratteristiche della copertura vegetale da gestire o di un eventuale abbinamento a contestuali operazioni di semina su sodo.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- deve essere passivo, ossia non mosso dalla presa di potenza o idraulicamente;
- non deve effettuare lavorazioni del terreno, ma limitarsi alla gestione della copertura vegetale (anche i residui colturali).

4. Rullo cambridge

Sono rulli frangizolle, aventi solitamente dischi in ghisa, con la funzione principale di frantumare e ricompattare le zolle prodotte dall'aratura e dalla minima lavorazione.

Si tratta generalmente di un rullo portato o trainato, solitamente diviso in 3 sezioni, su cui sono fissate delle lame o losanghe con collocazione longitudinale, diagonale, a spirale o a "V" rispetto al senso di marcia. Ideale per l'adozione di sistemi di agricoltura conservativa e strip till, facendo sì che il terreno nei primi centimetri aderisca perfettamente al seme che deve germinare e limitando al massimo i fenomeni di evaporazione.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- deve essere passivo, ossia non mosso dalla presa di potenza o idraulicamente.

ALLEGATO 2 – AZIONE A: CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO/DIGESTATO NON PALABILE E STORAGE BAG

1. Copertura delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento/digestato in forma non palabile.

Rientrano tra gli interventi ammissibili le coperture impermeabili delle strutture di stoccaggio effettuate con materiali a superficie continua in forma flessibile (teli, membrane), supportati da strutture portanti.

L'intervento ammissibile riguarda la totale copertura impermeabile della singola struttura di stoccaggio con teli/membrane con struttura portante (palo o travi) e cinghie di tensione.

Criteri tecnici comuni per le coperture impermeabili effettuate con materiali a superficie continua in forma flessibile supportate da strutture portanti:

- struttura portante in materiale inox (AISI 316, 314 o 304) o con protezione anticorrosiva espressamente formulata (in forma monocomponente o composita) per rivestire elementi metallici esposti a severe condizioni corrosive o flussi erodenti particolarmente forti con specifico riferimento all'ambiente di posa;
- tessuto in fibra di poliestere ad elevata resistenza adatto per effluenti/digestato, supportato da idonea certificazione di qualità (gestione o prodotto) di idonea grammatura e resistenza;
- rinforzo (doppio strato) di membrana in corrispondenza del vertice conico della copertura;
- cinghie di supporto/tensionamento con resistenza di almeno 5.000 dan;
- tubolare perimetrale in materiale inox (AISI 316, 314 o 304) o con protezione anticorrosiva espressamente formulata (in forma monocomponente o composita) con specifico riferimento all'ambiente di posa;
- cricchetti di tensionamento in materiale inox (AISI 316, 314 o 304), corrispondenti ai valori di resistenza richiesta per le cinghie;
- tasselli per fissaggio cricchetti a parete realizzati in materiale inox (AISI 316, 314 o 304).

Caratteristiche del telo:

1.1 caratteristiche minime del telo:

- telo in membrana (fibra di poliestere ad elevata resistenza bispalmata con una miscela di PVC Biogas Type II);
- peso di almeno 900 gr/mq;
- resistenza alla rottura di almeno 4000 N/5 cm (trazione);
- resistenza alla rottura di almeno 500 N (strappo).

1.2 caratteristiche superiori del telo:

- telo in membrana (fibra di poliestere ad elevata resistenza bispalmata con una miscela di PVC Biogas Type III);
- peso di almeno 1050 gr/mq;
- resistenza alla rottura di almeno 5000 N/5cm (trazione);
- resistenza alla rottura di almeno 900 N (strappo).

2. **Realizzazione di strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento (c.d. storage bag ovvero sacconi chiusi per lo stoccaggio di effluenti di allevamento/digestato).**

Rientrano tra gli interventi ammissibili, oltre allo storage bag, con i criteri tecnici indicati sotto, anche il sedime di posa realizzato a seguito scavo/preparazione del terreno e la relativa costituzione di cordoli/spalle di contenimento.

Sono ammissibili a finanziamento gli storage bag con volume minimo di 200 mc.

Criteri tecnici minimi:

- telo in membrana (fibra di poliestere ad elevata resistenza bispalmata);
- peso 1100 gr/mq;
- resistenza alla rottura di almeno 4000 N/5 cm (trazione);
- resistenza alla rottura di almeno 500 N (strappo);
- idoneità allo stoccaggio degli effluenti di allevamento/digestato;
- angoli e aperture rinforzate;
- valvole di sovrappressione.

ALLEGATO 3 – AZIONE D: BENESSERE ANIMALE

A seguire è indicato un elenco esemplificativo ma non esaustivo degli interventi ammissibili che determinano un diretto miglioramento del benessere animale:

BOVINE IN LATTAZIONE/ASCIUTTA

- Superficie disponibile per il decubito pari o superiore a 7 m² o numero di cuccette utilizzabili superiori al 10% rispetto al numero totale di animali
- Realizzazione di infermeria e/o box parto in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti nella struttura di allevamento oggetto di finanziamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 8-10 m²/capo)
- Installazione di vasca per l'abbeverata con sistema di riscaldamento dell'acqua
- Realizzazione di impianti per il condizionamento del microclima con sistema di controllo automatizzato
- Realizzazione nella struttura di allevamento oggetto di finanziamento di pavimento pieno o fessurato, idoneo e rugoso su tutte le superfici su cui camminano i capi
- Installazione di robot di foraggiamento/alimentazione
- Installazione di robot di mungitura
- Installazione di robot spingiforaggio
- Installazione robot aspira liquame/pulisci corsia (connessi al controllo della CO₂ e NH₃):
- Installazione di spazzola pulitrice per bovini
- Installazione di sistemi per la distribuzione di paglia in cuccetta

MANZE

- Superficie disponibile per il decubito pari o superiore a 4 m² o numero di cuccette utilizzabili superiori al 10% rispetto al numero totale di animali
- Realizzazione di infermeria in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti nella struttura di allevamento oggetto di finanziamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 8-10 m²/capo)
- Realizzazione di impianti per il condizionamento del microclima con sistema di controllo automatizzato

VITELLI

- Realizzazione di infermeria in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti nella struttura di allevamento oggetto di finanziamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. es. più di 2-3 m²/capo)
- Sistema automatico di alimentazione, es: lupa
- Eliminazione del pavimento fessurato e realizzazione di pavimento pieno con lettiera permanente
- Realizzazione di impianti per il condizionamento del microclima con sistema di controllo automatizzato
- Vitelli in box singolo (fino a 8 settimane): spazio disponibile superiore almeno del 10% rispetto al limite di legge (indicativamente 130 x 80 cm per un vitello di 6-8 settimane)
- Vitelli in box collettivi: presenza di almeno due punti di abbeverata per box

- Vitelli in box collettivi: spazio disponibile superiore almeno al 10% rispetto al limite di legge:
 - < 150 kg peso vivo: 1,5 m²/capo
 - da 150 kg a 220 kg p.v.: 1,7 m²/capo
 - > 220 kg p.v.: 1,8 m²/capo

BOVINI DA CARNE

- Realizzazione di idoneo sistema di ventilazione naturale/miglioramento del microclima di stalla (es: ventilazione, effetto camino)
- Realizzazione di impianti per il condizionamento del microclima con sistema di controllo automatizzato
- Realizzazione di spazi esterni per i capi con una superficie pari o superiore al 40% della superficie coperta di stabulazione
- Eliminazione del pavimento fessurato e realizzazione di pavimento pieno con lettiera permanente
- Installazione di vasca per l'abbeverata in sostituzione di abbeveratoi a tazza
- Installazione di robot di foraggiamento/alimentazione
- Realizzazione di infermeria e/o box parto in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti nella struttura di allevamento oggetto di finanziamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 8-10 m²/capo)
- Installazione di un sistema automatico di alimentazione per vitelli (es. lupa)

SUINI DA INGRASSO

- Realizzazione di adeguati spazi esterni; tale superficie non deve determinare un aumento del numero dei capi allevati
- Eliminazione del pavimento fessurato e realizzazione di pavimento parzialmente fessurato e/o pieno con lettiera permanente
- Realizzazione di box specifico e identificato a infermeria/isolamento animali aggressivi, con lettiera asciutta e/o tappetino, in grado di ospitare un numero sufficiente di animali e con un minimo di 2 aree dedicate e separate per singolo edificio
- Installazione di impianti di condizionamento automatizzato del microclima o ventilazione naturale con sistemi di controllo
- Installazione sistema automatico per la distribuzione della lettiera e/o dell'alimento
- Installazione di un numero minimo di 2 abbeveratoi per box o comunque 1 ogni 15 animali oppure installazione abbeveratoio permanente con sistema automatico di controllo della presenza del flusso

- Realizzazione di box di allevamento con superficie utile di allevamento per capo di:

Categoria di peso	Libertà di movimento
0-10 Kg	>0,17 mq
10-20 Kg	>0,27 mq
20-30 Kg	>0,35 mq
30-50 Kg	>0,50 mq
50-85 Kg	>0,71 mq
85-110 Kg	>0,84 mq
> 110 Kg	>1,10 mq

- Installazione di truogoli che permettano uno spazio alla mangiatoia per capo di:

Categoria di peso	Fronte mangiatoia ottimale
0-10 Kg	> 15 cm
10-20 Kg	> 20 cm
20-30 Kg	> 23 cm
30-50 Kg	> 27 cm
50-85 Kg	> 33 cm
85-110 Kg	> 36 cm
> 110 Kg	> 42 cm

- Installazione impianto di illuminazione da 40 lux o superiore

SUINI DA RIPRODUZIONE

- Realizzazione di un locale specifico e identificato a infermeria/isolamento animali aggressivi, con lettiera asciutta e/o tappetino, in grado di ospitare un numero sufficiente di animali e con un minimo di 2 aree dedicate e separate per singolo edificio
- Eliminazione delle gabbie nella fase di fecondazione delle scrofe e/o delle gabbie parto a favore dei box multipli e box parto
- Installazione di impianti di condizionamento automatizzato del microclima o ventilazione naturale con sistemi di controllo
- Installazione, nel caso di alimentazione razionata, di un truogolo con dimensione minima di 50 cm con più punti di accesso, oppure, nel caso di alimentazione ad libitum presenza di più punti di distribuzione o almeno 1 ogni 10 suini
- Installazione sistema automatico per la distribuzione della lettiera
- Installazione di un numero minimo di 2 abbeveratoi per box o comunque 1 ogni 15 animali o abbeveratoio permanente con sistema automatico di controllo della presenza del flusso
- Realizzazione di un'area piena sufficiente o ricoperta da materiale adeguato (es. tappetino) e idonea fonte di calore (es. lampade a infrarossi, pavimento riscaldato) per i suinetti fino a 10 settimane

GALLINE OVAIOLE

- Eliminazione delle gabbie arricchite a favore di un sistema di allevamento alternativo in voliera o all'aperto
- Impiego di un sistema alternativo di allevamento con densità pari o inferiore a 8 galline ovaiole per m² di zona utilizzabile
- Installazione di un impianto di ventilazione meccanico (tunnel) e presenza di sistemi di raffrescamento e riscaldamento con centraline per il monitoraggio automatico dei principali parametri ambientali nell'arco delle 24 ore
- Installazione di una centralina automatizzata al fine di garantire un programma di luce e periodo di penombra adeguati
- Realizzazione di spazi all'aperto aventi una densità massima che non superi mai le 2.500 galline per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m². Tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m² per gallina e si pratichi la rotazione, cosicché alle galline sia consentito l'accesso a tutto il recinto durante l'intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m² per gallina
- Realizzazione, nei sistemi alternativi, di una superficie di lettiera superiore a 500 cm²/ovaiola, che occupi almeno metà della superficie al suolo

POLLI DA CARNE

- Realizzazione di strutture con densità di allevamento pari o inferiore a 33 kg di p.v./m²
- Realizzazione di strutture con densità di allevamento compresa tra 33 e 39 kg di p.v./m²
- Installazione di impianti di ventilazione meccanica e sistemi di raffrescamento e riscaldamento
- Installazione di una centralina automatizzata che permetta di realizzare un programma di luce adeguato e avente un sistema di dimmeraggio della luce
- Installazione di un sistema di distribuzione automatica del cibo con misurazione e registrazione automatica

ALLEGATO 4 – AZIONE D: BIOSICUREZZA

Interventi ammissibili relativi la biosicurezza:

1. Installazione di una recinzione fissa, in rete metallica, interrata di almeno 30 cm e con un'altezza minima fuori terra di 150 cm.

In alternativa all'interramento della rete, è possibile realizzare un muretto o utilizzare manufatti prefabbricati purché vengano interrati per almeno 30 cm. La rete posizionata al di sopra deve essere ben ancorata, affogata nel cemento o fissata adeguatamente tramite ganci. Deve comunque essere sempre garantita l'altezza minima fuori terra della recinzione di almeno 150 cm, muretto compreso.

La rete inoltre deve essere robusta, realizzata in ferro zincato o plastificato, almeno a doppia torsione e con filo di cimoso spesso (bordatura). Possono fungere da barriera anche eventuali muri perimetrali di edifici di stabulazione/stoccaggio già esistenti purché privi di varchi; in tal caso, la recinzione dovrà essere realizzata collegandola agli stessi a completamento della perimetrazione.

I pali di sostegno devono avere un intervallo non superiore a 250 cm.

Sono ammissibili anche le spese per la realizzazione di idoneo cancello atto a evitare l'intrusione di animali selvatici, se realizzato contemporaneamente alle opere di recinzione.

2. Realizzazione di una zona filtro, anche con idoneo modulo prefabbricato coibentato, per permettere una netta separazione tra zona sporca e zona pulita, legata al passaggio di persone, con distinte porte di accesso e uscita e obbligatoriamente dotato di panca danese a due o tre zone.

3. Installazione di semiarco automatizzato di disinfezione dei mezzi e realizzazione di sottostante piazzola.

L'impianto dovrà prevedere sistemi automatici azionati da apposite fotocellule e temporizzatore per la disinfezione tramite ugelli che spruzzano ad alta pressione la soluzione disinfettante nei punti obbligati di passaggio dei camion e dei veicoli, sia in ingresso che in uscita dall'area di allevamento.

L'impianto di disinfezione dovrà essere installato su superficie continua resistente alla corrosione dei disinfettanti e lavabile ovvero con fondo impermeabile in calcestruzzo, al fine di garantire una più efficace pulizia. La superficie, inoltre, deve essere dotata di sistema per la raccolta dei reflui derivanti dai liquidi di lavaggio, dal materiale organico e dai disinfettanti utilizzati.

La piazzola di disinfezione può essere ammessa a finanziamento solo qualora venga realizzata e messa in opera contestualmente all'impianto di disinfezione soprastante.

4. Installazione di cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse, feti e invogli fetali, possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'azienda. L'area antistante deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

INDICE

1. II PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE
2. PROPOSTA PROGETTUALE DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE E AZIENDALE
3. IL PROCESSO PRODUTTIVO E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTE
4. IL MERCATO IN CUI OPERARE
5. L'ASSISTENZA TECNICA

1. II PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE

Descrivere la situazione iniziale dei capitali aziendali dell'impresa agricola, mettendo in evidenza i seguenti aspetti:

Dati strutturali dell'azienda – descrizione terreni, fabbricati esistenti, con l'indicazione della categoria catastale, dotazioni, ecc.

Le colture praticate – metodi, pratiche, caratteristiche, ecc.

Gli allevamenti (se presenti) – specie, tecniche, ecc.

La trasformazione e la vendita diretta (se presente) – strutture, prodotti, metodi, ecc.

La diversificazione delle attività (se presenti) – agriturismo, didattica, energia da fonti rinnovabili, ecc.

2. PROPOSTA PROGETTUALE DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE E AZIENDALE

Gli interventi proposti devono essere commisurati alla capacità produttiva aziendale prevista a conclusione degli investimenti.

Obiettivi – approfondire gli obiettivi strategici che l'azienda intende perseguire, gli investimenti che intende realizzare, ecc.

Tempi di realizzazione – per ogni obiettivo specificare i tempi di realizzazione previsti.

Tappe intermedie – specificare eventuali tappe intermedie utili al raggiungimento degli obiettivi.

Risultati attesi – descrivere lo scenario aziendale conseguente al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Eventuale ricorso ad altre misure del PSR o agevolazioni.

3. IL PROCESSO PRODUTTIVO E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTE

Descrivere dettagliatamente il processo produttivo dell'azienda dopo gli interventi, quantificando e descrivendo l'impiego delle risorse impegnate in ciascuna fase.

Descrivere le eventuali modifiche dell'assetto organizzativo.

4. IL MERCATO IN CUI OPERARE

Descrivere il contesto in cui si inserisce l'iniziativa imprenditoriale ed il mercato o i mercati relativi a tutti i prodotti/servizi offerti a cui intende riferirsi, dettagliandone le modalità.

Inoltre, per gli interventi che implicano effetti diretti sulla commercializzazione di prodotti aziendali:

descrivere il mercato in cui il proponente intende operare, le sue dimensioni (generale e target), l'ambito geografico di riferimento (es. Italia, Lombardia, Comune di Milano, ecc.);

descrivere la clientela potenziale cui è destinato il prodotto/servizio offerto.

5. L'ASSISTENZA TECNICA

Descrivere le eventuali azioni di assistenza tecnica e le relative spese.

ALLEGATO 6 – AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO

Alla Regione Lombardia

.....

.....

Oggetto: Regolamento (UE) n. 2021/2115 – Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027
“Intervento SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Provincia _____ il ____/____/____ e residente nel Comune di _____

Provincia _____ in via _____, Codice fiscale

_____, in qualità di proprietario/comproprietario dei terreni/fabbricati
accatastati al NCT del Comune di _____:

Sezione __, Foglio __, Particella __, Subalterno __,

Sezione __, Foglio __, Particella __, Subalterno __,

Sezione __, Foglio __, Particella __, Subalterno __,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

di **autorizzare** l'impresa/società _____

_____, con sede a _____

Provincia _____ via _____, Codice fiscale/Partita IVA:

_____ ad eseguire gli interventi previsti nella domanda di
finanziamento n. _____ del PSP 2023-2027 - “Intervento SRD02 -
Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale”

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di essere stato/a informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data e luogo

Firma del dichiarante

ALLEGATO 7 – QUADRO DI RAFFRONTO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VARIANTE

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante.

Codice SISCO	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Totale contributo finanziato				

Data e luogo

Firma del dichiarante

ALLEGATO 8 – MODALITÀ DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI CONTRIBUTI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

PREMESSA

Il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 (di seguito D.M. 93348/2024), avente ad oggetto "*Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027*", dà attuazione al Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 (di seguito D. lgs. n. 42/2023), individuando, tra l'altro, la metodologia di calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dai pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Per quanto riguarda gli interventi non connessi alle superfici e agli animali il sopracitato D.M., all'articolo 15, comma 8, demanda alle Autorità di gestione regionali/provinciali del Piano strategico della PAC 2023-2027 (di seguito PSP 2023-2027), sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, l'emanazione di specifici provvedimenti relativi all'individuazione:

- a) delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
- b) dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5 del D.M. stesso;
- c) dei casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'Intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'Intervento stesso;
- d) dei casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Pertanto, il presente documento:

- disciplina a livello regionale l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 15 del D.M. 93348/2024,
- riassume i casi di inosservanze/inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del contributo concesso o da concedere al beneficiario.

DEFINIZIONI

INTERVENTO – strumento di sostegno del PSP 2023-2027.

IMPEGNO – è il vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un Intervento del PSP 2023 - 2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal premio.

GRUPPO DI IMPEGNI – Insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei (articolo 2 lettera aa) del D.M. 93348/2024).

SANZIONE AMMINISTRATIVA – una riduzione dell'importo dell'aiuto richiesto con la domanda di sostegno/pagamento che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – importo spettante al beneficiario a cui si applica la sanzione. Il montante può essere rappresentato dall'importo dell'intero Intervento o di una sola Azione, se prevista.

INOSSERVANZA – qualsiasi irregolarità o inadempienza per mancato rispetto degli impegni o degli obblighi previsti dall'Intervento (articolo 2, D.M. 93348/2024).

RIDUZIONE DEL PREMIO PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO – riduzione percentuale del premio calcolata in base a Gravità-Entità-Durata e Ripetizione (articolo 15, D. lgs. n. 42/2023).

GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA – rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PORTATA o ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA DI UN IMPEGNO – impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PERSISTENZA o DURATA DELL'INOSSERVANZA - parametro dipendente in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli (articolo 2, D.M. 93348/2024).

RIDUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELL'AIUTO – riduzione dell'importo dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

SANZIONE - riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato (articolo 2, D.M.93348/2024).

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO - inosservanza accertata più di una volta di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza (articolo 2, D.M. 93348/2024).

REVOCA – recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità. Le condizioni di ammissibilità vengono verificate al momento della presentazione della domanda di aiuto e di pagamento, nelle fasi istruttorie e di controllo.

Le condizioni di ammissibilità per la presentazione delle domande di aiuto devono essere mantenute secondo quanto indicato al paragrafo relativo agli "Impegni" delle presenti disposizioni attuative.

Qualora venga richiesto il cambio del beneficiario della domanda, il subentrante deve possedere i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accesso al contributo.

ULTERIORE CASISTICA DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche e dell'art. 15, comma 6 del D.M. 93348/2024, ai beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) si applica una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle

spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.M. 93348/2024, nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti di cui sopra (comma 6 del D.M. 93348/2024), si applica prima la riduzione sopra indicata e poi la riduzione relativa alle inadempienze sotto specificate.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

Il beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno si assume gli impegni previsti dal bando e gli altri obblighi di intervento.

In caso di violazione di impegni e obblighi viene applicata all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare una riduzione o l'esclusione, come di seguito specificato.

Le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario, vengono di seguito definite sanzioni.

Le sanzioni non si applicano nei seguenti casi (art. 1 del decreto legislativo n. 42/2023):

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'OPR o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;
- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni previsti dal bando, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'allegato 5 del D.M. 93348/2024, *"Riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi (di seguito Impegni) per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 15)"*.

DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO

Ai fini del calcolo delle riduzioni del contributo, gli impegni di intervento affini possono essere riuniti in "gruppo di impegni".

Il montante è l'importo complessivo degli investimenti/premio interessato dalla violazione.

L'inosservanza/irregolarità viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- **Gravità** - parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dall'impegno
- **Entità** - parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
- **Durata** - parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

- Livello di infrazione Basso = 1
- Livello di infrazione Medio = 3
- Livello di infrazione Alto = 5

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.

Per l'intervento SRD02 gli impegni non sono stati raggruppati in "gruppi di impegni" per il calcolo delle riduzioni.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata.

Il valore ottenuto si arrotonda al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori $(3+1+3) = 7$ e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3). Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato.

Il punteggio ottenuto per ogni impegno violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione individuata da Regione Lombardia
inferiore a 3	3%
tra 3 (compreso) e inferiore a 4	5%
uguale o superiore a 4	7%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nella casistica "inferiore a 1-3") dell'importo totale dell'intervento a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun impegno violato si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni degli impegni afferenti all'intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento.

RIPETIZIONE DELL'INADEMPIENZA E INADEMPIENZE GRAVI

In caso di reiterazione dell'inosservanza/irregolarità è applicata una maggiorazione della riduzione dell'importo, riferita all'impegno violato, rispetto alle percentuali di riduzione definite per gravità-entità e durata, pari al doppio di quanto previsto.

Una inosservanza/irregolarità si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

Inoltre, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all'Autorità di Controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un'inosservanza grave. (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

Nella tabella sotto riportata sono riportati gli impegni che determinano decadenza parziale per l'intervento SRD02.

In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

GRUPPI DI IMPEGNI	IMPEGNI CHE DETERMINANO DECADENZA PARZIALE	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	AZIONE CORRETTIVA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
1	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al Reg. (UE) 2022/129 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale (*)	(1) informazioni incomplete (3) informazioni assenti	Segue la gravità	Segue la gravità	Integrare, se possibile, le informazioni e/o realizzare le azioni di informazione, come previsto dal decreto approvato dall'AdGR (*), entro 20 giorni dall'accertamento dell'inadempienza	Intervento
2	Presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data ultima di fine lavori prevista dal bando. N.B. - La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori (**)	(1)	(1)	(1)		Intervento N.B. - Decadenza totale dal contributo in caso di mancata presentazione della domanda di pagamento oltre il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori prevista dal bando.

3	Rispettare le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.	(5)	(3)	(5)		Intervento
4	Realizzare gli interventi per i quali la domanda ha ottenuto l'assegnazione dei punteggi connessi alla tabella 3, del paragrafo 11 delle disposizioni attuative.	(1) Mancata realizzazione di interventi che determinano un punteggio totale fino a 7 punti compresi (3) Mancata realizzazione di interventi che determinano un punteggio totale di 10 punti compresi (5) Mancata realizzazione di interventi che determinano un punteggio maggiore di 10 punti.	(1) Mancata realizzazione di interventi che determinano un punteggio totale fino a 7 punti compresi (3) Mancata realizzazione degli interventi che determinano un punteggio superiore a 7	Segue la gravità		Intervento N.B. Qualora la mancata realizzazione degli interventi determini il mancato raggiungimento degli obiettivi che incidono sull'ammissione a finanziamento della domanda, la domanda decade.

(*) Decreto n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente indirizzo <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3> e successive modifiche;

(**) Impegno che, a seconda del livello dell'inadempienza riscontrata, può determinare, se non rispettato, la decadenza parziale o totale della domanda di aiuto



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) – Bandi interventi a superficie e strutturali

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Complemento Sviluppo rurale	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003; REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

	Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.	
--	---	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici

quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- Provincia di Sondrio, per le istruttorie relative agli interventi del CSR;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023